

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

14888

 **Consiglio Regionale del Veneto**
N del 15/06/2016 Prot.: 0014888 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della SECONDA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

e, p.c. Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi

oggetto: Progetto di legge n. 153
Disegno di legge relativo a "NORME PER LA DISCIPLINA
DELL'ATTIVITÀ DI CAVA".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Seconda Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.



X LEGISLATURA

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implicino entrate e spese.

Cordiali saluti.



X LEGISLATURA

IL PRESIDENTE


(Roberto Ciambetti)


IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 153

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 8/DDL del 17 maggio 2016)

NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CAVA

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 3 giugno 2016.

NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CAVA

Relazione:

La legge regionale 7 settembre 1982 n. 44, che disciplina l'attività di cava ed è stata approvata quasi un trentennio fa, è una legge che, seppur ispirata a principi innovativi, in concreto non ha mai trovato completa attuazione.

Infatti la legge 44 demanda la pianificazione delle attività di cava alla Regione ed alla Provincia mediante la redazione del Piano Regionale dell'Attività di Cava (P.R.A.C.), del Piano Provinciale dell'Attività di Cava (P.P.A.C.) nonché del Programma Provinciale di Escavazione (P.P.E.) ma la mancata approvazione del P.R.A.C. (e conseguentemente degli altri Piani di livello inferiore) ha determinato l'applicazione di una disciplina dell'attività di cava ridotta rispetto al disegno legislativo originario; disciplina fondata su un regime transitorio che era previsto per dare il tempo di approvare gli atti di pianificazione e invece ha costituito la base normativa per oltre 30 anni di attività.

Nel corso degli anni sono stati presentati alcuni disegni di legge recanti "nuove norme" per l'attività di cava e la Giunta regionale aveva adottato una proposta di P.R.A.C. con deliberazione n. 92 in data 17.02.1987.

Inoltre, nella scorsa legislatura, la Giunta Regionale con deliberazione n. 135/CR del 21.10.2008 aveva adottato il PRAC (modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute) che però non è stato approvato dal Consiglio Regionale.

Ugualmente nel 2014 la Giunta aveva adottato un nuovo PRAC ma anche questo non è stato portato ad approvazione.

Nonostante questi contributi, mai giunti a perfezionamento, l'attività estrattiva nella Regione è pertanto rimasta vincolata al regime transitorio prospettato dalla l.r. n. 44/82 che, d'altro canto, con il trascorrere degli anni ha manifestato alcuni limiti e quindi la necessità di intervenire sull'articolato complessivo.

Infatti la modificazione del quadro normativo generale avvenuta nel tempo, il mutamento delle esigenze imprenditoriali nei settori legati all'attività estrattiva ed una sempre maggiore e diffusa sensibilità nei confronti della difesa dell'ambiente, hanno reso obsolete alcune scelte strategiche a suo tempo effettuate dal legislatore, in parte contenute nella l.r. 44/82.

La l.r. 7 settembre 1982, n. 44 classifica, secondo un criterio non più attuale, i materiali di cava in due gruppi, formati in base al differente grado di utilizzazione del territorio conseguente all'esercizio dell'attività di escavazione: gruppo A che comprende sabbie e ghiaie e calcari per cemento e gruppo B in cui sono inclusi tutti gli altri materiali. La stessa legge prevede che il PRAC sia riferito al solo gruppo A e definisca le aree favorevolmente indiziate dalla presenza di giacimenti suscettibili di coltivazione, le previsioni dei fabbisogni dei materiali, le norme generali per la coltivazione delle cave, gli indirizzi per le normative specifiche di competenza comunale e provinciale.

Sempre secondo la legge 44, al PRAC succedono un Piano Provinciale dell'Attività di Cava (PPAC) e un Programma Provinciale di Escavazione (PPE), entrambi predisposti dalla Provincia partendo dal PRAC e dalle indicazioni dei Comuni.

La pianificazione delle attività di coltivazione degli altri materiali, cioè per il gruppo B, viene invece lasciata alle Province, le quali possono stabilire i materiali e i territori per i quali darvi corso, salvo la possibilità per la Regione in sede di PRAC di dettare criteri e modalità particolari per la coltivazione anche per le cave di materiali di gruppo B.

Questa impostazione, pur raffigurando una corretta organizzazione istituzionale del settore, tesa a valorizzare il ruolo degli Enti Locali, prevede però una articolazione su tre livelli della pianificazione, risultando quindi eccessiva, poco funzionale e non rispondente alle attuali esigenze di operatività delle imprese del settore.

D'altro canto, nel disegno della l.r. 44/1982 la stessa suddivisione dei materiali nei due gruppi A e B viene effettuata basandosi sull'estensione territoriale delle attività estrattive, senza fare riferimento a "materiali di interesse regionale" e "materiali di interesse locale", come invece suggerirebbe un approccio più moderno ed operativo.

Una nuova pianificazione nel settore non può pertanto prescindere da un aggiornamento/riscrittura della stessa l.r. 44/82.

I tratti salienti del presente disegno di legge riguardano un ripensamento e semplificazione dei documenti programmatici dell'attività estrattiva che vengono attribuiti alla Regione e l'attribuzione del potere autorizzativo alle Province.

Inoltre, la l.r. 44/1982, pur valida nei suoi principi fondatori, non è allineata agli ultimi sviluppi normativi e tecnici che hanno interessato il settore ambientale (p. es. le procedure di VAS, VIA e VINCA) ed è dotata di procedure eccessivamente lunghe e complesse.

Il presente DDL, quindi, contiene una nuova normativa di settore che da una parte si mantiene il più possibile vicina all'articolato ed ai contenuti della l.r. 44/82, recependo così quanto di positivo la stessa ha saputo esprimere, dall'altro introduce una serie di innovazioni e modifiche che sono suggerite, oltre che dall'evolversi del quadro normativo, economico, imprenditoriale ed ambientale, anche dall'esperienza maturata nel corso di una applicazione trentennale.

Titolo I - Principi e finalità

Rispetto alla legge regionale n. 44/82, le principali modifiche contenute nell'articolo 1 riguardano il conferimento delle funzioni amministrative relative all'attività di cava alle Province, che sono tenute all'osservanza delle direttive e degli indirizzi emanati in materia dalla Giunta regionale.

L'art.2, che esemplifica le attività che non sono soggette alla normativa estrattiva, presenta pochi aggiustamenti lessicali rispetto alla l.r. 44/82. Il settimo comma prevede che, per i lavori di scavo connessi alla costruzione di opere pubbliche e private con utilizzazione industriale con un volume di materiale estratto e industrialmente utilizzato superiore a 50.000 mc., l'autorità competente all'autorizzazione ne dia comunicazione alla Provincia e alla Regione affinché se ne tenga conto nell'attuazione della pianificazione regionale, mentre l'ultimo comma prevede che costituiscano aree di potenziale attività di cava le zone agricole comunque denominate nella vigente pianificazione comunale.

L'art.3 dispone che i miglioramenti fondiari con volume di materiale di risulta, industrialmente utilizzabile, superiore a 5.000 metri cubi per ettaro di superficie di scavo siano assoggettati alla legge e che anche ai miglioramenti

fondari con volume di materiale di risulta, industrialmente utilizzabile, inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro si applichino i contributi a favore del Comune di cui al comma 2 dell'art. 20

L'art. 4 riporta la nuova classificazione dei materiali di cava, vincolata all'importanza strategica per la Regione Veneto delle varie tipologie. Vengono così individuate due differenti categorie:

- a) materiali di interesse regionale:*
- b) materiali di interesse locale:*

Titolo II - Pianificazione e progettazione dell'attività di cava

Rispetto alle disposizioni della l.r. 44/82, negli articoli che compongono il Titolo II vengono ridefinite la valenza, le finalità ed i contenuti della Pianificazione di settore, ridotta rispetto al passato al solo PRAC. Ciò alla luce dell'esperienza maturata in trent'anni di applicazione della L.R. 44/82 e delle difficoltà incontrate sino ad oggi a dare seguito al complesso sistema di Pianificazione originariamente previsto dalla l.r. 44/82, che, come già evidenziato, non è mai stato in concreto realizzato.

All'art.5 viene individuato lo strumento regionale di pianificazione in materia di attività estrattiva cioè il Piano regionale dell'attività di cava (PRAC) che disciplina le attività di coltivazione relative ai materiali di interesse regionale.

Il PRAC è Piano di settore ed è coordinato con il PTRC, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 11/2004.

Le sue previsioni prevalgono sulla pianificazione di livello provinciale e sugli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica dei Comuni.

L'art. 6 stabilisce che il PRAC ha come obiettivo la tutela dell'ambiente, la salvaguardia del territorio e l'ottimizzazione dell'utilizzo dei materiali di cava, in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, privilegiando il riuso dei materiali assimilabili.

Il PRAC, definisce: a) le aree favorevolmente indiziate dalla presenza di giacimenti suscettibili di coltivazione e, all'interno di dette aree, gli ambiti all'interno dei quali può esercitarsi l'attività di cava; b) le previsioni, articolate a livello regionale e provinciale, per il periodo di validità del PRAC, dei fabbisogni dei materiali; c) la ripartizione delle quantità di materiali da autorizzare nelle varie Province; d) le norme tecniche per la coltivazione delle cave. Il PRAC inoltre può dettare norme generali per la coltivazione di cave di tutte le tipologie di materiale.

Infine vengono definiti i documenti che costituiscono il PRAC.

L'art. 7 stabilisce il procedimento di formazione del PRAC e dei suoi aggiornamenti prevedendo per quest'ultimi significative accelerazioni.

L'art. 8 introduce il Documento Provinciale di Estrazione (DPE) avente la finalità di recepire e dettagliare, a livello provinciale, i contenuti del PRAC. Il Documento inoltre contiene la disciplina che regola l'attività di cava per i materiali di interesse locale nella provincia interessata.

L'art. 9 prevede che i Comuni possano contribuire alla formazione del Documento Provinciale di Estrazione presentando un documento contenente indicazioni motivate sulle aree del territorio comunale idonee o meno all'attività di cava.

L'art.10 è relativo alle finalità e ai contenuti del progetto di coltivazione e semplifica la formulazione dell'art. 15 della l.r. 44/82.

L'art.11 disciplina la ricomposizione ambientale dei siti alla conclusione dei lavori di coltivazione della cava in modo da conseguire una corretta sistemazione idrogeologica e il risanamento paesaggistico. Oltre alla restituzione del terreno ad usi agricoli è prevista la possibilità di realizzare bacini di laminazione, di accumulo della risorsa idrica o di ravvenamento della falda, sottoposti a servitù di allagamento o ceduti al patrimonio indisponibile della Regione.

Titolo III - Autorizzazione

Gli articoli 12 e 13 disciplinano il procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'apertura della cava.

L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento della Provincia.

La coltivazione dei giacimenti è subordinata ad autorizzazione, con valenza di titolo unico, che può essere rilasciata a soggetti pubblici e a soggetti privati con adeguate capacità tecniche e finanziarie, comunque dotati di idoneo titolo di disponibilità dei suoli.

Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione si differenzia a seconda che debba essere svolta o meno la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. In ogni caso si ricorre allo strumento della conferenza di servizi.

L'art. 14 disciplina la durata della concessione che è stabilita dal provvedimento di autorizzazione in relazione alla dimensione del sito estrattivo, alla qualità del giacimento, alle condizioni geologiche ed ambientali, ai lavori di ricomposizione e agli investimenti previsti.

In ogni caso l'autorizzazione non può avere durata superiore ad anni 20. Con una significativa innovazione di grande valenza ambientale, è stato previsto che la durata dell'autorizzazione possa essere prorogata per una sola volta e per un periodo comunque non superiore alla metà del periodo di validità dell'autorizzazione originaria.

Tale disposizione si applica anche alle cave non ancora estinte, previa attualizzazione della durata dell'esistente autorizzazione alla coltivazione.

L'art. 15, innovando la l.r. 44/82, disciplina in dettaglio le garanzie finanziarie che il titolare della cava, per tutta la durata dell'autorizzazione, deve prestare ad assicurazione della corretta esecuzione del progetto di ricomposizione e a copertura di ogni altro impegno assunto con l'autorizzazione. Sono altresì indicate le modalità di costituzione e di aggiornamento delle garanzie nonché le agevolazioni previste per le imprese dotate di certificazione ambientale.

L'art. 16 tratta il procedimento delle modifiche al progetto di coltivazione, in analogia con quello previsto nell'articolo 12. La Regione stabilisce i criteri per definire le modifiche non sostanziali ai progetti di coltivazione, per le quali è lasciata alla Provincia la possibilità di definire procedure semplificate.

L'art. 17 prevede, per il caso in cui alla scadenza dell'autorizzazione la coltivazione della cava non sia stata conclusa, la possibilità per il titolare della cava di presentare domanda di nuova autorizzazione interrompendo, così, il procedimento di estinzione.

L'art. 18, come già il corrispondente articolo della l.r. 44/82, stabilisce che l'autorizzazione tiene luogo anche dei titoli abilitativi necessari per la

realizzazione dei manufatti e degli impianti direttamente e strettamente connessi con i lavori di coltivazione come indicati nel progetto di coltivazione; impianti che comunque dovranno essere asportati o demoliti dopo la cessazione dell'attività autorizzata, fatta salva la facoltà di una loro diversa utilizzazione qualora lo consentano gli strumenti urbanistici vigenti al momento della dichiarazione di estinzione della cava.

L'art. 19, con una innovazione rispetto alla l.r. 44/82, disciplina la figura del direttore lavori, tecnico professionista a cui spetta l'obbligo di controllare la corrispondenza dei lavori con il progetto di coltivazione autorizzato e di far osservare le disposizioni di legge, controfirmando la documentazione inerente la cava.

L'art. 20 disciplina il contributo che i titolari di autorizzazione sono chiamati a versare annualmente a Comune e Regione, con una innovazione rispetto a quanto previsto dalla l.r. 44/82.

Il contributo è commisurato al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno precedente e spetta alla Giunta regionale l'onere di stabilirne le tariffe minime. Le somme così introitate dal Comune devono essere prioritariamente utilizzate per la realizzazione di interventi e di opere connesse al ripristino ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate dall'attività di cava e per le funzioni di vigilanza.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto altresì a versare alla Provincia una somma pari al 10% di quanto versato al Comune; somma che la Provincia utilizza per lo svolgimento delle proprie funzioni e per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 30. Lo stesso articolo prevede il versamento alla Regione di una somma pari al 2% di quanto versato al Comune.

Inoltre è prevista la possibilità che il titolare dell'autorizzazione concordi con il Comune, a totale o parziale scomputo del contributo comunale, la realizzazione a suo carico di interventi infrastrutturali, opere di tutela ambientale o di riqualificazione urbanistica, comunque afferenti il contesto territoriale interessato dalle attività estrattive.

L'art.21 sancisce che il titolare di autorizzazione è tenuto a comunicare annualmente al Comune ed alla Regione i dati statistici circa le attività svolte.

L'art. 22 disciplina gli adempimenti connessi all'ultimazione dei lavori di coltivazione, secondo modalità simili a quelle già previste dalla l.r. 44/82. Accertata la rispondenza dei lavori con l'autorizzazione, su impulso del titolare della cava ovvero d'ufficio, alla scadenza del termine previsto dall'autorizzazione, l'amministrazione svincola la cauzione prestata e dichiara estinta la cava.

Titolo IV - Vigilanza e sanzioni

Ai sensi dell'art. 23 le funzioni di vigilanza sui lavori di coltivazione di cava spettano al Comune territorialmente interessato e, nel caso di inerzia, alla Regione. Nell'ambito del parco dei Colli Euganei le funzioni di vigilanza e l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori competono esclusivamente all'Ente parco dei Colli Euganei.

L'art. 24 disciplina i casi che possono comportare la sospensione cautelare dei lavori di coltivazione con una elencazione più puntuale rispetto a quella riportata all'art. 29 della l.r. 44/82, vale a dire: a) l'inosservanza delle prescrizioni del provvedimento autorizzativo e fino all'adempimento delle stesse;

b) l'esecuzione degli accertamenti finalizzati all'adozione di un provvedimento di modifica, totale o parziale, del progetto di coltivazione, di decadenza o di revoca dell'autorizzazione e fino all'emanazione del provvedimento; c) il mancato conferimento di incarico di direttore dei lavori di cava e fino al conferimento dell'incarico; e) il mancato rinnovo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 15; d) mancata ottemperanza agli ordini impartiti dagli enti competenti in materia di vigilanza, sicurezza o polizia mineraria.

Inoltre i lavori possono essere sospesi in presenza di condizioni di pericolo per persone o cose, alterazione della situazione geologica e idrogeologica ovvero inquinamento dei suoli o delle acque.

La sospensione è invece sempre obbligatoria quando si tratta di lavori abusivi.

Gli articoli 25 e 26 disciplinano la decadenza e le relative conseguenze. Sono state aggiornate e semplificate le fattispecie già previste dall'art. 30 della l.r. 44/82.

A seguito della dichiarazione di decadenza, il proprietario del fondo presenta domanda di autorizzazione o cede la disponibilità del giacimento a terzi. Il soggetto subentrante nell'esercizio della cava è tenuto a corrispondere all'avente diritto il valore attuale degli impianti, delle opere utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava.

Qualora non subentri altro soggetto, l'amministrazione provvede d'ufficio all'esecuzione dei necessari lavori di ricomposizione ambientale con rivalsa delle spese mediante incameramento della garanzia finanziaria.

L'art. 27, con una innovazione rispetto alla l.r. 44/82, disciplina il caso in cui venga meno la disponibilità, anche parziale, del giacimento.

In questo caso, il titolare dell'autorizzazione deve sospendere immediatamente i lavori e darne comunicazione alla Provincia. Questa intima al titolare dell'autorizzazione la presentazione, entro un congruo termine, di un nuovo progetto di coltivazione, in modifica e sostituzione del progetto autorizzato, che tenga conto della modificata disponibilità del giacimento. Qualora non vi fossero le condizioni per proseguire si procede con la decadenza dell'autorizzazione.

L'art. 28 tratta, in forme generali, la procedura di revoca dell'autorizzazione.

L'art. 29 disciplina le sanzioni, ricalcando l'attuale formulazione della L.R. 44/82.

Titolo V - Aree di cava degradate

Il Titolo e l'unico articolo 30 in esso contenuto prevede che la Provincia promuova la ricomposizione e il recupero ambientale delle aree di cava mediante la concessione di contributi.

Titolo VI - Norme finali e transitorie

L'art. 31 detta le modalità operative transitorie, prevedendo l'assoggettamento alla nuova disciplina delle domande di autorizzazione presentate prima dell'entrata in vigore della legge e non ancora definite. L'articolo inoltre prevede che le garanzie finanziarie già prestate a favore dell'Amministrazione regionale per le attività estrattive in essere siano automaticamente volturate a favore della Provincia.

L'art. 32 disciplina il regime transitorio in attesa dell'entrata in vigore del PRAC con particolare riferimento alla porzione massima di superficie di territorio comunale che può essere interessato dall'attività di cava.

L'art.33, come già l'art. 44 della l.r. 44/82, in primis stabilisce il divieto, in attesa dell'entrata in vigore del PRAC, di aprire nuove cave di sabbia e ghiaia e di calcare per cemento.

L'articolo poi contiene una serie di criteri transitori per l'assunzione delle determinazioni sulle domande di autorizzazione nel periodo che intercorre sino all'entrata in vigore del PRAC. Sono stabilite le tipologie di materiali per cui è possibile rilasciare ampliamenti o nuove autorizzazioni con i relativi limiti nonché le norme tecniche cui devono sottostare gli interventi estrattivi.

L'art. 34 disciplina il controllo sostitutivo della Regione. Il Presidente della Giunta Regionale, nel caso in cui il Comune o la Provincia non ottemperi alle disposizioni della legge, impone un congruo termine per gli adempimenti, scaduto il quale nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.

L'art. 35 specifica i Titoli di entrata e le Missioni di uscita per la gestione dei flussi finanziari previsti dalla legge.

L'art. 36 introduce alcune modifiche alla recente legge regionale n. 4/2016 in materia di procedura VIA ed AIA. Viene assegnata alla Provincia, in luogo della Regione, la competenza per la Valutazione di Impatto Ambientale e per la verifica di assoggettabilità alla VIA, relativamente alle cave.

L'art. 37 richiama l'osservanza delle norme del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 per quanto non previsto dalla legge.

L'art. 38 tratta il regime transitorio sino alla costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali citato nell'art.34. Richiama l'osservanza delle norme del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 per quanto non previsto dalla legge, è previsto inoltre che ogni richiamo alla abrogata L.R. 44/82 sia da riferirsi alla presente legge.

NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CAVA

TITOLO I - Principi e finalità

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto disciplina l'attività di cava al fine di conseguire un corretto uso delle risorse, nel quadro della rigorosa salvaguardia dell'ambiente nelle sue componenti idrogeologiche, pedologiche, geologiche, paesaggistiche e monumentali.

2. La Regione provvede a tale disciplina valorizzando il ruolo degli enti locali in ordine al proprio territorio, in armonia con gli strumenti della pianificazione regionale.

3. Considerato che i materiali di cava costituiscono risorse non rinnovabili, la Regione, allo scopo di contenerne il consumo, promuove, favorisce e incentiva il riutilizzo, in sostituzione dei materiali di cava, dei materiali provenienti dal trattamento e dal recupero dei rifiuti inerti prodotti dal settore delle costruzioni e di altri materiali alternativi.

4. Ai sensi del primo comma dell'articolo 118 della Costituzione, al fine di assicurarne l'esercizio unitario, la Regione conferisce alle province o alla città metropolitana di Venezia le funzioni amministrative relative all'attività di cava nei limiti e con le modalità previste dalla presente legge.

5. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniformità nell'esercizio delle funzioni trasferite, emana indirizzi e linee guida applicative.

Art. 2 - Attività di cava.

1. Ai fini della presente legge, costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti formati da materiali, industrialmente utilizzabili, classificati di seconda categoria dal terzo comma dell'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 "*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno*" e successive modificazioni.

2. La coltivazione comprende l'estrazione del materiale del giacimento, l'eventuale prima lavorazione dei materiali estratti e la ricomposizione ambientale della cava.

3. La coltivazione dei giacimenti di materiale di cava è subordinata al rilascio dell'autorizzazione all'attività di cava ai sensi dell'articolo 12 e seguenti.

4. La presente legge si applica altresì ai lavori di scavo connessi alla costruzione di opere pubbliche e private, nel caso in cui la commercializzazione e/o l'utilizzo esterno del materiale costituiscano elemento prevalente dell'opera stessa.

5. La Giunta regionale definisce i criteri per l'applicazione del comma 4.

6. È esclusa dall'ambito di applicazione della presente legge, l'escavazione di materiali dagli alvei e dalle zone golenali dei corsi d'acqua, dalle rive e dai fondali lacuali, dai litorali e dai fondali marini, la cui disciplina spetta esclusivamente all'autorità competente in materia.

7. Qualora le opere di cui ai commi 4 e 6 prevedano un volume di materiale estratto e utilizzato industrialmente, superiore a 50.000 metri cubi, l'autorità competente al rilascio del titolo abilitativo all'esecuzione delle opere medesime ne

dà comunicazione alla provincia o città metropolitana di Venezia e alla Regione ai fini della pianificazione nel settore estrattivo.

8. Costituiscono aree di potenziale attività di cava le zone agricole comunque denominate nel vigente strumento di pianificazione urbanistica comunale.

Art. 3 - Miglioramenti fondiari.

1. Ai miglioramenti fondiari con volume di materiale di risulta, industrialmente utilizzabile, superiore a 5.000 metri cubi per ettaro di superficie di scavo, si applica la disciplina prevista per le attività di cava.

2. La Giunta regionale fissa procedure e criteri per l'autorizzazione dei miglioramenti fondiari con volume di materiale di risulta, industrialmente utilizzabile, inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro, escludendo in ogni caso interventi che interessino la falda freatica. A tale fattispecie si applica il comma 2 dell'articolo 20.

3. Nella pianificazione dell'attività di cava si tiene conto anche dei volumi di materiale estratto e utilizzato industrialmente, proveniente dai miglioramenti fondiari.

Art. 4 - Classificazione dei materiali di cava.

1. I materiali di cava sono così classificati:
 - a) materiali di interesse regionale:
 - 1) sabbie e ghiaie;
 - 2) materiale detritico;
 - 3) calcari per costruzioni.
 - b) materiali di interesse locale:
 - 1) calcari per usi industriali (cemento, calce, granulati, ecc.);
 - 2) argille;
 - 3) basalti e materiali vulcanici;
 - 4) pietre ornamentali (calcari e trachite da taglio e lucidabili, marmi);
 - 5) quarzo, quarzite;
 - 6) gesso;
 - 7) sabbie silicee;
 - 8) pietre molari;
 - 9) terre coloranti e da fonderia;
 - 10) torba;
 - 11) ogni altro materiale rinvenibile sotto qualsiasi forma di deposito naturale appartenente alla seconda categoria di cui all'articolo 2 del regio decreto 1443/1927.

TITOLO II - Pianificazione e progettazione dell'attività di cava

CAPO I - Pianificazione

Art. 5 - Strumenti di pianificazione.

1. Il Piano Regionale dell'Attività di Cava, di seguito indicato come PRAC, costituisce lo strumento di pianificazione dell'attività di cava per i materiali di interesse regionale.

2. Il PRAC, in quanto piano di settore e coordinato con il PTRC, può integrarlo e può modificarlo qualora non ne alteri i contenuti essenziali di pianificazione territoriale, in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 *“Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”* e successive modificazioni.

3. Il PRAC può essere redatto ed approvato anche per stralci, relativi a uno o più materiali.

4. La Giunta regionale esercita funzioni di coordinamento e di verifica sull'applicazione e attuazione del PRAC.

5. Entro un anno dall'approvazione del PRAC o delle sue modifiche ai sensi dell'articolo 7, gli enti locali adeguano al PRAC i propri strumenti pianificatori.

Art. 6 - Finalità e contenuti del PRAC.

1. Il PRAC persegue le finalità di tutela dell'ambiente, salvaguardia del territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dei materiali di cava, in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, privilegiando il riuso dei materiali assimilabili.

2. Il PRAC definisce:

- a) le aree favorevolmente indiziate della presenza di giacimenti suscettibili di coltivazione;
- b) le previsioni, articolate a livello regionale e provinciale, per il periodo di validità del PRAC, dei fabbisogni dei materiali;
- c) i volumi massimi di materiale autorizzabili, nel periodo di validità del PRAC, per il soddisfacimento mediante l'attività di cava del fabbisogno di materiale;
- d) gli ambiti territoriali nei quali può essere svolta l'attività estrattiva;
- e) la ripartizione tra province dei volumi massimi autorizzabili;
- f) le norme tecniche per la coltivazione delle cave.

3. Il PRAC, al fine di perseguire in termini omogenei su tutto il territorio regionale obiettivi di tutela dell'ambiente e di valorizzazione delle risorse geologiche, può contenere disposizioni generali di natura tecnica e amministrativa per la disciplina della coltivazione delle cave, sia per i materiali di interesse regionale sia per quelli di interesse locale.

4. Il PRAC si compone di:

- a) relazione indicante le finalità e i criteri informativi del piano, la determinazione dei fabbisogni; i volumi massimi di materiale autorizzabili e la loro ripartizione tra province; gli ambiti estrattivi nonché le norme tecniche per la coltivazione delle cave;
- b) elaborati grafici evidenzianti, in particolare, le aree sede di giacimenti potenzialmente suscettibili di coltivazione e gli ambiti estrattivi all'interno dei quali può esercitarsi l'attività di cava;
- c) rapporto ambientale sui possibili impatti ambientali significativi, derivanti dall'attuazione del piano;
- d) sintesi del rapporto ambientale.

Art. 7 - Approvazione del PRAC.

1. Il PRAC è approvato, secondo la procedura prescritta dalla normativa vigente in materia di valutazione ambientale strategica nonché in materia di valutazione di incidenza ambientale, con deliberazione del Consiglio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Il Piano, formulato sulla base di una previsione decennale, ha efficacia a tempo indeterminato ed è soggetto a revisione almeno ogni cinque anni e comunque ogni qualvolta se ne determini la necessità.

3. Le modifiche al PRAC che incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale secondo le procedure previste dal presente articolo.

4. Le modifiche al PRAC che non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali, sono approvate con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta di parere, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

CAPO II - Progettazione

Art. 8 - Documento Provinciale di Estrazione.

1. La progettazione della coltivazione della cava è subordinata all'approvazione del Documento Provinciale di Estrazione, di seguito indicato come DPE.

2. Il DPE:

- a) per i materiali di interesse regionale, recepisce a livello provinciale i contenuti del PRAC;
- b) per i materiali di interesse locale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 comma 3 contenute nel PRAC e tenuto conto delle indicazioni di cui all'articolo 9 fornite dai comuni, disciplina l'attività di cava.

3. Ai sensi del comma 2, lettera a), il DPE può:

- a) individuare, all'interno di ogni ambito, eventuali aree in cui non consentire l'attività estrattiva;
- b) ripartire tra gli ambiti, eventualmente ridefiniti ai sensi della lettera a), i volumi massimi autorizzabili assegnati alla provincia;
- c) individuare per ogni ambito limiti, modalità, prescrizioni e tempistica degli interventi estrattivi.

4. Il DPE è approvato, nel rispetto delle norme vigenti, con deliberazione del Consiglio provinciale o del Consiglio metropolitano di Venezia ed è soggetto a revisione almeno ogni cinque anni e comunque ogni qualvolta ciò sia richiesto dagli altri strumenti di pianificazione.

Art. 9 - Partecipazione dei Comuni.

1. Ai fini della redazione del DPE di cui all'articolo 8, i Comuni presentano alla provincia un documento, approvato dal competente organo comunale, contenente indicazioni:

- a) delle aree del territorio comunale che, per motivate ragioni, siano idonee allo svolgimento dell'attività di cava;
- b) delle aree ove l'attività di cava, per motivate ragioni, debba essere assoggettata a particolari vincoli o limitazioni;
- c) delle eventuali specifiche esigenze in tema di viabilità, uso del suolo e tutela del territorio.

Art. 10 - Finalità e contenuti del progetto di coltivazione.

1. Chiunque intenda procedere a lavori di coltivazione di materiali di cava su terreni di cui abbia la disponibilità ai sensi del comma 3 dell'articolo 12,

presenta alla provincia o città metropolitana di Venezia un progetto di coltivazione, comprensivo della fase di estrazione e della fase di ricomposizione ambientale.

2. Il progetto di coltivazione, redatto in conformità alla disciplina vigente e tenendo conto delle finalità di salvaguardia ambientale, deve essere sottoscritto da un tecnico professionista abilitato e deve contenere:

- a) relazioni ed elaborati grafici;
- b) progetto di estrazione;
- c) progetto di ricomposizione ambientale;
- d) piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
- e) programma economico - finanziario.

Art. 11 - Ricomposizione ambientale.

1. Ai fini della presente legge, per ricomposizione ambientale s'intende l'insieme delle azioni da compiersi durante l'esecuzione dei lavori di coltivazione e alla loro conclusione, destinate a ripristinare o ricostruire, sull'area ove si è svolta l'attività estrattiva, un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell'ambiente naturale e alla conservazione delle possibilità di riuso del suolo.

2. La ricomposizione ambientale deve prevedere:

- a) la sistemazione idrogeologica dei suoli, consistente nella modellazione dei terreni atta a evitare frane o dilavamenti e nelle misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;
- b) la ricostituzione dei caratteri ambientali, paesaggistici e naturalistici dell'area, in relazione alla situazione preesistente, mediante un opportuno raccordo tra le superfici di nuova formazione e i terreni adiacenti, e in funzione degli usi ai quali l'area è destinata;
- c) la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli, analoghi a quelli precedentemente praticati anche se con colture diverse, ovvero usi diversi, purché compatibili con la zona agricola e derivanti da esigenze di carattere socio-economico.

3. La ricomposizione ambientale può altresì prevedere la realizzazione di bacini di laminazione, di bacini di accumulo della risorsa idrica o bacini di ravvenamento della falda. In tal caso l'utilità delle opere deve essere attestata dall'autorità idraulica competente e il progetto deve comprendere anche le strutture necessarie per il funzionamento del bacino. In ogni caso, per le aree interessate deve essere prevista, a titolo gratuito, la servitù di allagamento ovvero la cessione al patrimonio indisponibile della Regione.

4. Non sono consentite proposte di ricomposizione ambientale finalizzate alla realizzazione di discariche di rifiuti.

5. Gli interventi di ricomposizione ambientale sono ordinariamente suddivisi in lotti funzionali che sono eseguiti nel corso della coltivazione della cava in relazione all'avanzamento dell'estrazione.

6. I materiali derivanti dallo strato di copertura, quelli rinvenuti con l'estrazione ma diversi dal materiale che qualifica il giacimento e i materiali residuali a fine estrazione, sono prioritariamente utilizzati per la realizzazione delle opere di ricomposizione ambientale.

TITOLO III - Autorizzazione

CAPO I – Regole, procedure e adempimenti

Art. 12 - Disciplina generale dell'autorizzazione.

1. La coltivazione del giacimento della cava è soggetta ad autorizzazione rilasciata da parte della provincia o città metropolitana di Venezia a favore di soggetti pubblici e privati che abbiano la disponibilità dei suoli costituenti il giacimento e siano dotati di adeguate capacità tecniche e finanziarie.

2. L'autorizzazione è rilasciata in conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione vigenti e nel rispetto della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 *“Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”*, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 36.

3. Ai fini e per gli effetti del comma 1, il richiedente deve possedere idoneo titolo di disponibilità del giacimento oggetto della richiesta di autorizzazione. A tal fine il richiedente deve essere titolare di uno dei seguenti diritti, per tutta la durata dell'autorizzazione:

- a) proprietà;
- b) sfruttamento economico del giacimento sulla base di contratto registrato o altro titolo valido, concluso con il proprietario del terreno e trascritto nei registri immobiliari.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle verifiche previste in materia di documentazione antimafia dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”* e successive modificazioni, dalla normativa regionale in materia di prevenzione contro la criminalità organizzata e da eventuali protocolli di legalità sottoscritti dalle amministrazioni.

5. Il provvedimento di autorizzazione:

- a) contiene l'oggetto dell'attività estrattiva e l'individuazione degli elementi essenziali del progetto di coltivazione;
- b) contiene le generalità del richiedente, compreso codice fiscale e/o partita IVA;
- c) stabilisce la durata dell'autorizzazione;
- d) fissa le modalità della ricomposizione ambientale delle aree interessate;
- e) impone eventuali prescrizioni a tutela del pubblico interesse;
- f) non è cedibile senza nulla osta della provincia o città metropolitana di Venezia;
- g) è trasmesso al soggetto richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mani allo stesso.

6. Entro centottanta giorni dalla comunicazione dell'adozione del provvedimento, il titolare dell'autorizzazione presenta, a pena di decadenza:

- a) la documentazione attestante la disponibilità dei suoli costituenti il giacimento per una durata non inferiore alla durata dell'autorizzazione;
- b) l'atto di conferimento di incarico di direttore dei lavori, controfirmato dal medesimo per accettazione;
- c) ogni ulteriore documento richiesto dal provvedimento autorizzativo.

7. Il termine di cui al comma 6 può essere motivatamente prorogato una sola volta e per un periodo massimo di centottanta giorni.

8. La provincia o città metropolitana di Venezia individua la misura degli oneri che il richiedente deve versare per le attività istruttorie di propria competenza e fissa eventuali indirizzi e disposizioni operative.

9. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 14 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni.

10. Per le autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti di cava sono delegate alle province inserite nell'Elenco degli enti idonei le funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 45 bis della legge regionale 11/2004.

Art. 13 - Procedimento per l'autorizzazione.

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava deve essere presentata alla provincia o città metropolitana di Venezia unitamente al progetto di coltivazione, assoggettato alle disposizioni vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale 4/2016.

2. La provincia o città metropolitana di Venezia può stabilire modalità e disposizioni integrative per la presentazione della domanda di autorizzazione.

3. Qualora il progetto di coltivazione non sia sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale, la provincia o città metropolitana di Venezia provvede sulla domanda mediante convocazione di apposita conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990.

4. Nel caso di cui al comma 3 la provincia o città metropolitana di Venezia, entro trenta giorni dal ricevimento, trasmette la domanda ai Comuni territorialmente interessati che provvedono, entro gli ulteriori trenta giorni, alla pubblicazione sui propri siti informatici ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.”* per trenta giorni, decorsi i quali possono essere presentate alla provincia o città metropolitana di Venezia osservazioni e opposizioni entro i successivi trenta giorni.

5. L'autorizzazione costituisce titolo unico per la coltivazione del giacimento e tiene luogo di ogni altro atto, autorizzazione o nulla osta, attinente gli aspetti connessi con l'attività di cava e previsto da specifiche normative.

6. Il provvedimento di autorizzazione o diniego è trasmesso alla Giunta regionale e ai comuni territorialmente interessati dall'attività estrattiva.

Art. 14 - Durata dell'autorizzazione.

1. La durata dell'autorizzazione è stabilita dal provvedimento di autorizzazione in relazione alla dimensione del sito estrattivo, alla qualità del giacimento, alle condizioni geologiche ed ambientali, ai lavori di ricomposizione e agli investimenti previsti. In ogni caso l'autorizzazione non può avere durata superiore a venti anni.

2. In casi particolari, il provvedimento di autorizzazione può prevedere una durata differenziata dell'autorizzazione per parti di cava.

3. La durata dell'autorizzazione può essere incrementata di due anni per le imprese registrate ai sensi del Regolamento CE 25 novembre 2009, n. 1221 *“Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria*

delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE”.

4. L'autorizzazione può essere prorogata, su motivata richiesta del titolare, per una sola volta e per un periodo comunque non superiore alla metà del periodo di validità dell'autorizzazione originaria, in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta regionale.

5. Il comma 4 si applica anche alle cave non ancora estinte all'entrata in vigore della presente legge, previa attualizzazione della durata dell'autorizzazione alla coltivazione, determinata sulla base dei criteri e parametri stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 15 - Garanzie finanziarie.

1. Prima della consegna del provvedimento di autorizzazione e dell'avvio dei lavori di coltivazione e comunque entro centottanta giorni dal provvedimento di autorizzazione, il titolare dell'autorizzazione deve prestare una garanzia finanziaria della corretta esecuzione del progetto di ricomposizione e a copertura di ogni altro impegno assunto con l'autorizzazione.

2. A seguito di motivata istanza, il termine di cui al comma 1 può essere prorogato una sola volta e per un periodo massimo di centottanta giorni, trascorsi i quali l'autorizzazione è dichiarata decaduta.

3. Le garanzie finanziarie devono coprire l'intero periodo di validità dell'autorizzazione incluso il tempo previsto per la ricomposizione e sono costituite con una delle modalità di seguito indicate:

a) cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 *“Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”*;

b) fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 *“Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia”*;

c) polizza assicurativa rilasciata da un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio dello Stato in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

4. L'importo della garanzia finanziaria è determinato dal provvedimento di autorizzazione sulla base della perizia di stima del progetto relativo alle opere di ricomposizione, che è allegato alla domanda di autorizzazione, anche tenendo conto dell'eventuale suddivisione in lotti.

5. La provincia o città metropolitana di Venezia può fissare criteri integrativi per la determinazione dell'importo della garanzia finanziaria.

6. La garanzia finanziaria può essere ridotta per le imprese in possesso di certificazione di qualità secondo i seguenti criteri:

a) può essere ridotta del 15 per cento per le imprese registrate ai sensi del Regolamento CE 1221/2009;

b) può essere ridotta del 10 per cento per le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

7. Il mantenimento della garanzia finanziaria ridotta ai sensi del comma 6 è subordinato ad autocertificazione periodica da parte del titolare dell'autorizzazione in ordine alla conservazione dei prescritti requisiti.

8. Ai fini di cui al comma 3, il contratto di garanzia ha durata di anni due, è rinnovato a ciascuna scadenza e l'importo della garanzia è aggiornato ogni due anni con la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 16 - Modifiche al progetto di coltivazione.

1. Le modifiche al progetto di coltivazione sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 12.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri per individuare le modifiche non sostanziali ai progetti di coltivazione.

3. La provincia o città metropolitana di Venezia stabilisce procedure semplificate per l'autorizzazione delle modifiche non sostanziali dei progetti di coltivazione.

Art. 17 - Nuova autorizzazione.

1. Qualora, scaduta l'autorizzazione, la coltivazione della cava non sia stata conclusa, il titolare dell'autorizzazione può, entro i trenta giorni successivi al termine scaduto, presentare domanda di nuova autorizzazione.

2. La presentazione della domanda di nuova autorizzazione interrompe il procedimento di estinzione di cui all'articolo 22.

3. La domanda di nuova autorizzazione è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 12 e seguenti.

Art. 18 - Manufatti e impianti connessi con l'attività estrattiva.

1. Per i manufatti e gli impianti connessi con l'attività estrattiva il Comune, a seguito della formalizzazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 12, rilascia idoneo titolo abilitativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*" e successive modificazioni, anche in deroga alla disciplina di cui al Titolo V della legge regionale 11/2004.

2. I manufatti e gli impianti eventualmente realizzati sono temporanei e devono essere asportati o demoliti dopo la cessazione dell'attività autorizzata, fatta salva la facoltà di una loro diversa destinazione purché compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti e conforme alla normativa edilizia.

Art. 19 - Direttore dei lavori.

1. Il titolare dell'autorizzazione a coltivare la cava è tenuto a conferire, a un tecnico professionista e abilitato in conformità alle disposizioni vigenti in materia, l'incarico di direttore dei lavori di coltivazione e a comunicarlo alla provincia.

2. Il direttore dei lavori e il rappresentante legale della ditta autorizzata sono responsabili della regolare esecuzione dei lavori in conformità al progetto di coltivazione autorizzato.

3. Il direttore dei lavori, in fase di estinzione della cava, redige l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori, inoltre, sottoscrive la documentazione tecnica allegata alla domanda di proroga dei termini e quella allegata alla domanda di modifica del progetto di coltivazione, la statistica annuale e ogni altra eventuale documentazione tecnica da presentare alla provincia o città metropolitana di Venezia.

4. L'eventuale sostituzione del direttore dei lavori deve essere comunicata, entro quindici giorni, alla provincia o città metropolitana di Venezia.

Art. 20 - Partecipazione ai costi sostenuti dalla comunità locale.

1. Il titolare dell'autorizzazione di cava partecipa alla spesa per gli interventi di carattere generale finalizzati al miglioramento della fruibilità dell'area o dei lotti, nonché alla conservazione e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione di cava, per tutta la durata della estrazione, versa al Comune, in unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno, una somma parametrata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno precedente. Nel caso in cui vi siano più comuni interessati, la somma è suddivisa in ragione dei volumi estratti nel territorio di ciascun comune.

3. Le somme versate ai comuni ai sensi del comma 2 devono essere prioritariamente utilizzate per la realizzazione di interventi connessi al ripristino e miglioramento ambientale e delle infrastrutture o alla riutilizzazione delle aree interessate dall'attività di cava e per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 23.

4. La Giunta regionale definisce gli importi minimi della somma da versare ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di materiale estratto, aggiornandoli almeno ogni cinque anni.

5. Per tutta la durata della coltivazione, il titolare dell'autorizzazione, entro il 28 febbraio di ogni anno, versa alla provincia o città metropolitana di Venezia una somma pari al 10 per cento di quanto versato ai sensi del comma 2, che l'Amministrazione utilizza a copertura delle spese per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite e per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 30.

6. Per tutta la durata della coltivazione, il titolare dell'autorizzazione, entro il 28 febbraio di ogni anno, versa alla Regione una somma pari al 2 per cento di quanto versato ai sensi del comma 2.

7. Il soggetto richiedente e il comune possono concordare, a scomputo, totale o parziale, della somma di cui al comma 2, la realizzazione di interventi infrastrutturali, opere di tutela ambientale o di riqualificazione urbanistica, comunque afferenti il contesto territoriale interessato dalle attività estrattive, previa stipula di apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di realizzazione e le relative garanzie, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio del comune.

8. La Giunta regionale determina i criteri e i parametri per l'applicazione del comma 7.

9. Nel caso di cui al comma 7, la provincia o città metropolitana di Venezia, prima del provvedimento di autorizzazione, acquisisce la convenzione intervenuta tra le parti.

10. In caso di omesso versamento delle somme di cui al presente articolo, la provincia procede ad un prelievo di pari importo dalla garanzia finanziaria di cui all'articolo 15.

Art. 21 - Comunicazioni statistiche e relazione sull'attuazione della legge.

1. I titolari di autorizzazioni di cava comunicano annualmente, entro il 31 marzo, alla Regione e alla provincia o città metropolitana di Venezia, in conformità alle istruzioni emanate dalla Giunta regionale, i dati statistici relativi alle attività svolte, fornendo le opportune notizie e gli eventuali chiarimenti

nonché ponendo a disposizione della Regione i mezzi per l'acquisizione diretta dei dati medesimi.

2. I dati, le notizie e i chiarimenti sono protetti e tutelati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 "*Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400*" e successive modificazioni, nonché ai sensi e per gli effetti della Parte II, Titolo VII, Capo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e successive modificazioni e integrazioni.

3. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare una relazione sull'applicazione della presente legge.

4. I soggetti autorizzati alla coltivazione sono tenuti a fornire i dati loro richiesti dalla Giunta regionale.

Art. 22 - Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione.

1. Il titolare dell'autorizzazione, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di coltivazione, ne dà comunicazione alla provincia o città metropolitana di Venezia allegando l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori di cui al comma 2 dell'articolo 17.

2. La provincia o città metropolitana di Venezia accerta la rispondenza dei lavori di coltivazione eseguiti a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione, con particolare riferimento ai volumi scavati e ai lavori di ricomposizione ambientale. A tal fine, procede a sopralluogo di accertamento al quale partecipano il titolare dell'autorizzazione o un suo rappresentante e, per i materiali di interesse regionale, un funzionario della Regione, uno della provincia o città metropolitana di Venezia e un incaricato del comune territorialmente competente, mentre, per i materiali di interesse locale, un funzionario della provincia o città metropolitana di Venezia e un incaricato del comune territorialmente competente.

3. Sulla base delle risultanze del sopralluogo, verbalizzate e sottoscritte da ciascuno dei partecipanti, la provincia o città metropolitana di Venezia svincola la garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'articolo 11 dichiarando estinta la cava ovvero intima al titolare dell'autorizzazione l'esecuzione delle opere necessarie entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale l'ente medesimo provvede d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente anche mediante incameramento della garanzia finanziaria.

4. Tutte le spese connesse con le operazioni di accertamento sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

5. In caso di inerzia o di inadempimento da parte del titolare dell'autorizzazione, il procedimento di cui ai commi da 2 a 4 è attivato d'ufficio dalla provincia o città metropolitana di Venezia.

TITOLO IV - Vigilanza e sanzioni

CAPO I - Funzioni e provvedimenti

Art. 23 - Funzioni di vigilanza.

1. L'esercizio delle funzioni di vigilanza sui lavori di coltivazione dei materiali di cava, relativamente a violazioni della presente legge e a lavori non

autorizzati o difformi dall'autorizzazione, compresa l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, spetta al comune territorialmente competente d'intesa con la provincia o città metropolitana di Venezia e, in caso di inerzia, alla Regione.

2. I verbali di accertamento dell'infrazione e il provvedimento sanzionatorio di cui al comma 1 sono immediatamente comunicati alla provincia o città metropolitana di Venezia.

3. Nell'ambito territoriale del parco dei Colli Euganei le funzioni di cui al comma 1 sono di competenza dell'Ente Parco Colli Euganei, che le esercita ai sensi degli articoli 34 e seguenti della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 "*Norme per l'istituzione del parco regionale dei colli euganei*" e successive modificazioni e i relativi provvedimenti sono immediatamente inoltrati alla provincia o città metropolitana di Venezia e al comune territorialmente competente.

Art. 24 - Sospensione.

1. I lavori di coltivazione possono essere sospesi cautelativamente dalla provincia o città metropolitana di Venezia per:

- a) l'inosservanza delle prescrizioni del provvedimento autorizzativo e fino all'adempimento delle stesse;
- b) l'esecuzione degli accertamenti finalizzati all'adozione di un provvedimento di modifica, totale o parziale, del progetto di coltivazione, di decadenza o di revoca dell'autorizzazione e fino all'emanazione del provvedimento;
- c) il mancato conferimento di incarico di direttore dei lavori di cava e fino al conferimento dell'incarico;
- d) il mancato rinnovo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 15;
- e) mancata ottemperanza agli ordini impartiti dagli enti competenti in materia di vigilanza, sicurezza o polizia mineraria;

2. I lavori di coltivazione possono inoltre essere sospesi in presenza di condizioni di pericolo per persone o cose, alterazione della situazione geologica e idrogeologica ovvero inquinamento dei suoli o delle acque.

3. I lavori di coltivazione sono sempre sospesi in caso di scavi non autorizzati.

4. Il provvedimento di sospensione è immediatamente comunicato, con una delle modalità di comunicazione fra imprese e amministrazioni pubbliche prevista dall'articolo 5 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'amministrazione digitale*" e successive modificazioni, al titolare dell'autorizzazione, al proprietario dei terreni, al comune interessato e alla provincia o città metropolitana di Venezia, ovvero alla Regione.

Art. 25 - Decadenza.

1. L'autorizzazione è dichiarata decaduta qualora il titolare:

- a) non abbia iniziato i lavori di coltivazione del giacimento entro centottanta giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione;
- b) non abbia presentato, entro il termine di cui al comma 6 dell'articolo 12, la documentazione ivi prescritta;
- c) non abbia presentato, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15, la garanzia finanziaria per la corretta esecuzione del progetto di ricomposizione e la copertura di ogni altro impegno assunto con l'autorizzazione;

- d) non abbia ottemperato alle prescrizioni disposte nell'autorizzazione a pena di decadenza;
- e) non abbia ottemperato a un provvedimento di sospensione dei lavori;
- f) non possieda più la capacità tecnica o economica;
- g) non dia adeguato sviluppo ai lavori di coltivazione del giacimento secondo il progetto di coltivazione;
- h) trasferisca l'autorizzazione senza il preventivo nulla osta dell'ente competente;
- i) non abbia provveduto al rinnovo della garanzia finanziaria ovvero al suo reintegro entro sessanta giorni dall'avvenuta escussione;
- l) non risulti più in possesso dei requisiti di legalità di cui al comma 4 dell'articolo 12;
- m) abbia eseguito un'attività che ha prodotto un'alterazione della situazione geologica o idrogeologica tale da determinare condizioni di pericolo per persone o cose ovvero un inquinamento dei suoli o delle acque che non consentono la prosecuzione dell'attività;
- n) abbia posto in essere un comportamento doloso o colposo che non consente la prosecuzione dell'attività.

2. La dichiarazione di decadenza è adottata dalla provincia o città metropolitana di Venezia previa diffida, con indicazione dei necessari adempimenti da porre in essere, nei casi di cui alle lettere a), d), e), f), g), m) ed n) del comma 1 ed è immediatamente comunicata, con una delle modalità di comunicazione fra imprese e amministrazioni pubbliche prevista dall'articolo 5 bis del decreto legislativo 82/2005, al titolare dell'autorizzazione, al proprietario, al comune interessato e alla provincia o città metropolitana di Venezia, ovvero alla Regione.

3. La Giunta regionale detta indirizzi applicativi per le fattispecie di cui alle lettere h), i) ed l) del comma 1.

Art. 26 - Procedure conseguenti alla dichiarazione di decadenza.

1. Il proprietario dei terreni oggetto di autorizzazione dichiarata decaduta può cedere la disponibilità del giacimento a terzi che, entro sei mesi dalla dichiarazione di decadenza, devono presentare domanda, ovvero può presentare entro lo stesso termine domanda di autorizzazione a proprio nome.

2. In ogni caso, il soggetto che presenta la nuova domanda di autorizzazione non può essere il titolare dell'autorizzazione dichiarata decaduta ovvero un socio della società titolare dell'autorizzazione dichiarata decaduta.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la provincia o città metropolitana di Venezia provvede all'esecuzione dei necessari lavori di ricomposizione ambientale con rivalsa delle spese a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione dichiarata decaduta, anche mediante incameramento della garanzia finanziaria.

4. Il soggetto subentrante nella coltivazione della cava è tenuto a corrispondere all'avente diritto il valore attuale degli impianti, delle opere utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava.

5. Non si dà luogo al rilascio di nuove autorizzazioni in caso di decadenza dichiarata in relazione a lavori di coltivazione autorizzati che hanno determinato un'alterazione della situazione geologica o idrogeologica tale da determinare

condizioni di pericolo per persone o cose ovvero un inquinamento dei suoli o delle acque che non consentono la prosecuzione dell'attività.

Art. 27 - Perdita della disponibilità del giacimento.

1. Qualora venisse meno la disponibilità, anche parziale, del giacimento, il titolare dell'autorizzazione interrompe immediatamente i lavori di coltivazione e, entro cinque giorni, ne dà comunicazione alla provincia o città metropolitana di Venezia.

2. La provincia o città metropolitana di Venezia dispone l'immediata sospensione dei lavori di coltivazione su tutta o su parte dell'area di cava e intima al titolare dell'autorizzazione la presentazione, entro un congruo termine, di un nuovo progetto di coltivazione, in modifica e sostituzione del progetto autorizzato, che tenga conto della mutata disponibilità del giacimento.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, ovvero nel caso di diniego dell'autorizzazione al nuovo progetto di coltivazione, la provincia o città metropolitana di Venezia dichiara la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 28 - Revoca.

1. La revoca dell'autorizzazione è disposta dalla provincia o città metropolitana di Venezia.

2. Il provvedimento di revoca è immediatamente inviato, con una delle modalità di comunicazione fra imprese e amministrazioni pubbliche prevista dall'articolo 5 bis del decreto legislativo 82/2005, al titolare dell'autorizzazione, al proprietario dei terreni, al Comune interessato e alla provincia o città metropolitana di Venezia ovvero alla Regione.

3. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21 quinquies della legge 241/1990.

4. Il provvedimento di revoca dispone tempi e modi delle opere di ricomposizione ambientale, da eseguirsi a cura e spese del titolare dell'autorizzazione revocata. In caso di inottemperanza, la provincia o città metropolitana di Venezia provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori con rivalsa delle spese sul titolare, anche mediante incameramento delle garanzie finanziarie.

CAPO II - Sanzioni

Art. 29 - Sanzioni.

1. Chiunque svolga attività estrattiva in assenza della prescritta autorizzazione è soggetto a una sanzione amministrativa pari al sestuplo del valore commerciale, rilevato dai listini prezzi della camera di commercio territorialmente competente, del materiale scavato abusivamente, comunque in misura non inferiore a euro 10.000,00. Il trasgressore è obbligato altresì a provvedere al ripristino o alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dall'ente competente il quale, in caso d'inerzia, provvede d'ufficio con oneri a carico dell'inadempiente.

2. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al sestuplo del valore commerciale, rilevato dai listini prezzi della camera di commercio territorialmente competente, del materiale scavato in difformità e comunque in misura non inferiore a euro 3.000,00. Il trasgressore è tenuto a ottemperare a

quanto stabilito dalla provincia o città metropolitana di Venezia che, in caso d'inerzia, provvede d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

3. Il titolare di autorizzazione che non ottemperi all'obbligo di consentire l'accesso alla cava per ispezioni o controlli, che non comunichi nel termine prescritto la sostituzione del direttore dei lavori o che non fornisca i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti dalla provincia o città metropolitana di Venezia, è soggetto alla sanzione amministrativa non inferiore a euro 1.000,00 e non superiore a euro 6.000,00.

4. Chiunque violi il provvedimento di sospensione dei lavori di coltivazione, il provvedimento di decadenza o di revoca dell'autorizzazione è soggetto a interdizione dai luoghi dei lavori.

5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative e per la riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori è competente la provincia o città metropolitana di Venezia.

6. La provincia o città metropolitana di Venezia versa alla Regione il 50 per cento degli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative.

7. Trovano applicazione le norme contenute nella parte VI del decreto legislativo 152/2006.

8. Con provvedimento della Giunta regionale sono determinati i criteri di computo per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7.

TITOLO V - Aree di cava degradate

CAPO I - Contributi per interventi di ricomposizione

Art. 30 - Contributi per la ricomposizione ambientale delle aree di cava degradate.

1. La provincia o città metropolitana di Venezia promuove la ricomposizione ambientale delle aree di cava degradate mediante la concessione di contributi, fermi restando gli obblighi già assunti dal responsabile dell'attività estrattiva di cui all'articolo 19 comma 2.

2. Sono aree di cava degradate i siti sui quali si sia svolta attività estrattiva senza che sia stata successivamente eseguita una adeguata ricomposizione ambientale ovvero i siti che, comunque, non sono più correttamente inseriti nel contesto ambientale locale.

3. La provincia determina modalità e criteri per la concessione dei contributi. In ogni caso il beneficiario del contributo non può essere il titolare dell'autorizzazione della cava.

TITOLO VI - Norme finali e transitorie

CAPO I - Disposizioni transitorie

Art. 31 - Esercizio transitorio di funzioni.

1. La presente legge si applica anche alle domande di autorizzazione pervenute prima dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora definite.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva un provvedimento ricognitivo delle procedure aventi ad oggetto l'attività di cava non ancora concluse con l'adozione del provvedimento finale e

delle attività estrattive in atto e nei successivi novanta giorni trasferisce alle province o città metropolitana di Venezia interessate la relativa documentazione tecnica e amministrativa.

3. Sino al trasferimento della documentazione di cui al comma 2, la Regione continua ad esercitare tutte le funzioni amministrative.

4. Per le domande di cui al comma 1, la provincia o città metropolitana di Venezia invita i richiedenti a produrre eventuale documentazione integrativa, fissando allo scopo un termine non superiore a centocinquanta giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è respinta.

5. Le garanzie finanziarie già prestate a favore dell'Amministrazione regionale per le attività estrattive in essere all'entrata in vigore della presente legge sono automaticamente volturate a favore della provincia o città metropolitana di Venezia.

Art. 32 - Criteri transitori in materia di attività di cava.

1. Fino all'entrata in vigore del PRAC, la superficie di territorio comunale interessata dall'attività di cava non può essere in alcun caso superiore a quella corrispondente alle seguenti percentuali, applicate alla superficie di territorio comunale ottenuta sottraendo alla superficie totale le aree con destinazione non agricola come esistenti nel vigente strumento di pianificazione urbanistica comunale:

- a) 3 per cento per cave di ghiaia e sabbia;
- b) 5 per cento per cave di argilla;
- c) 4 per cento in caso di compresenza dei suddetti materiali.

2. La superficie che può essere destinata ad attività di cava corrisponde alla differenza tra il computo percentuale di cui al comma 2 e la superficie interessata dall'escavazione delle cave in atto, di quelle abbandonate e di quelle dismesse senza la prevista ricomposizione ambientale.

3. Per l'estrazione di ghiaia, i commi 1 e 2 si applicano indipendentemente dalle eventuali ricomposizioni ed estinzioni di cave, di qualunque materiale, già autorizzate a far data dall'entrata in vigore dell'abrogata legge regionale 17 aprile 1975, n. 36 *"Norme per l'esercizio dell'attività estrattiva in ordine a cave e torbiere"*.

Art. 33 - Criteri transitori per il rilascio di autorizzazioni.

1. Fino all'entrata in vigore del PRAC non possono essere rilasciate autorizzazioni per l'apertura di nuove cave di sabbia e ghiaia e di calcare per cemento.

2. L'amministrazione competente provvede sulle domande di autorizzazione in base ai seguenti criteri:

- a) per i materiali sabbia, ghiaia e calcari per cemento possono essere rilasciate autorizzazioni per l'ampliamento di cave per le quali non sono scaduti i tempi di coltivazione stabiliti nell'autorizzazione e per le quali l'autorizzazione sia in corso di validità, solo nel territorio dei comuni elencati nell'Allegato 1);
- b) relativamente alle cave di sabbia, ghiaia e calcari per cemento ricadenti nel territorio dei comuni elencati nell'Allegato 2) della presente legge possono essere rilasciate autorizzazioni per l'ampliamento di cave per le quali non sono scaduti i tempi di coltivazione stabiliti nell'autorizzazione e per le quali l'autorizzazione sia in corso di validità, per quantitativi massimi non eccedenti il 30 per cento del

volume già autorizzato al 31 dicembre 1980, a condizione che la cava medesima non abbia già fruito della facoltà di ampliamento consentita dall'articolo 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "*Norme per la disciplina dell'attività di cava*" e successive modificazioni;

c) in ogni caso deve essere osservata una distanza di rispetto di almeno 200 metri dalle zone individuate a destinazione non agricola dal vigente piano regolatore generale ovvero piano degli interventi del comune. La distanza di rispetto può essere ridotta nei territori non pianeggianti;

d) nelle zone pianeggianti la distanza di rispetto è ridotta a 100 metri per le cave la cui profondità di ripristino non sia superiore a 4 metri rispetto al piano di campagna circostante. In tali zone, inoltre, l'area minima di cava non può essere inferiore a 50.000 metri quadrati per la produzione di sabbia e ghiaia e a 10.000 metri quadrati per la produzione di argilla per laterizi. Possono essere autorizzate coltivazioni su aree di dimensioni inferiori purché consentano l'eliminazione di diaframmi tra cave esistenti e contermini ai fini di una migliore ricomposizione ambientale complessiva. Nelle zone di cui al presente comma la profondità massima di cava non può essere superiore ad un quarto della dimensione caratteristica dello scavo, come risultante dal rapporto tra la superficie dello scavo e il suo perimetro e, con i lavori di cava, non è consentito portare a giorno, neppure temporaneamente, le falde freatiche o avvicinarsi ad una distanza inferiore a 2 metri dal livello di massima escursione, intesa come media dei massimi livelli riscontrati in un adeguato intervallo temporale. In deroga al limite di 2 metri, l'escavazione è consentita qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- 1) la profondità di cava non superi 3 metri dal piano di campagna circostante;
- 2) non sia pregiudicata la possibilità di utilizzo a scopo potabile dell'acqua di falda;
- 3) il progetto di ricomposizione ambientale preveda la restituzione ad usi agricoli dei terreni interessati, fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 10, comma 2;

e) in deroga a quanto stabilito nella lettera d), limitatamente ai divieti concernenti le falde freatiche, possono essere rilasciate autorizzazioni per nuove cave di argilla per laterizi poste a sud della linea delle risorgive come individuata nella cartografia di cui all'Allegato 3) della presente legge, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- 1) sia salvaguardato l'uso, anche potenziale, delle acque di falda a scopo idropotabile evitando, tra l'altro, che corpi idrici già contaminati vengano a contatto con acque di miglior qualità;
- 2) il progetto di escavazione e ricomposizione sia corredato da una relazione geotecnica ed idrogeologica che fornisca un quadro conoscitivo e progettuale tale da garantire la massima sicurezza dell'escavazione e tale escavazione sia ridotta al minimo indispensabile e, in ogni caso, non superi la profondità di sei metri dal piano di campagna circostante;

f) per tutti i casi di cui al presente articolo devono essere fissate le prescrizioni per la ricomposizione ambientale di cui all'articolo 10 e, nelle zone pianeggianti, alla fine dei lavori di ricomposizione ambientale, l'inclinazione delle scarpate di cava rispetto ad un piano orizzontale non può essere superiore a 25 gradi;

g) non si applicano i paragrafi secondo, settimo e ottavo del comma 2 dell'articolo 17 delle norme di attuazione del PTRC.

CAPO II - Disposizioni finali

Art. 34 - Controllo sostitutivo della Regione.

1. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali in caso di inerzia o inadempimento di obblighi stabiliti dalla presente legge conformemente a quanto previsto dall'articolo 17 dello Statuto.

2. Il Presidente della Giunta regionale assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva, sentiti l'ente interessato, ed il Consiglio delle autonomie locali, con attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti.

Art. 35 - Norma finanziaria.

1. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, comma 6 quantificate in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018 sono allocate al Titolo 02 "Trasferimenti correnti" - Tipologia 201 "Trasferimenti correnti" del bilancio di previsione 2016-2018.

2. Le minori entrate derivanti dalle abrogazioni di cui all'articolo 37, quantificate in euro 100.000,00 per ciascun esercizio 2016, 2017 e 2018 (Titolo 03 "Entrate extratributarie" – Tipologia 302 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti"), sono compensate con le nuove entrate derivanti dalle sanzioni previste all'articolo 29, comma 6 quantificate in euro 100.000,00 per ciascuno esercizio 2016, 2017 e 2018 (Titolo 02 "Trasferimenti correnti" - Tipologia 201 "Trasferimenti correnti") del bilancio di previsione 2016-2018".

3. Agli oneri connessi alle funzioni di pianificazione e programmazione derivanti dall'applicazione degli articoli 5 e 6, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno esercizio 2016, 2017 e 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, la cui disponibilità viene incrementata a seguito delle nuove entrate di cui al comma 1.

Art. 36 - Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".

1. All'allegato A della legge regionale 4/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera s) della sezione A1, le parole: "Regione" sono sostituite dalle seguenti: "Provincia";

b) alla lettera i) del punto 8 della sezione A2, le parole: "Regione" sono sostituite dalle seguenti: "Provincia".

Art. 37 - Abrogazioni.

1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:
 - a) legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 *“Norme per la disciplina dell’attività di cava”*;
 - b) articolo 25 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30 *“Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali in diversi settori di intervento assunto in coincidenza dell’approvazione del bilancio di previsione della Regione Veneto per l’esercizio finanziario 1985”*;
 - c) articolo 53 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 *“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”*;
 - d) comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 *“Disposizioni per l’innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994”*;
 - e) articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 *“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1994)”*;
 - f) articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 *“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1994”*;
 - g) articolo 31 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 *“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)”*;
 - h) comma 3 dell’articolo 42 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 *“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)”*;
 - i) articolo 34 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 *“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1996”*;
 - j) articolo 64 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 *“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)”*;
 - k) articolo 29 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 *“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998)”*;
 - l) articoli 29 e 50 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 *“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999”*;
 - m) articolo 34 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 *“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)”*;
 - n) articolo 18 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 *“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000”*;
 - o) articolo 60 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 *“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)”*;
 - p) articoli 1 e 6 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 *“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2001”*;

- q) gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 26 *“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di cave e torbiere, commercio e immigrazione”*;
- r) articolo 44 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 *“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003”*;
- s) comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 *“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”*;
- t) comma 9 dell’art. 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 *“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo”*;
- u) articolo 29 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 *“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”*.

2. Nel comma 1 dell’articolo 4 della Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 sono eliminate le parole “sentita la Commissione tecnica per le attività estrattive (C.T.R.A.E.) di cui all’art. 53.”.

3. Nel comma 1 dell’articolo 5 della Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 sono eliminate le parole “nonché la C.T.R.A.E.”.

4. Nel comma 1 dell’articolo 9 della Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 le parole “sentita la C.T.R.A.E. e” sono sostituite dalla parola “sentiti”.

5. Nel comma 3 dell’art. 1 della Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 sono eliminate le parole “sentita la Commissione tecnica regionale attività estrattive (CTRAE) di cui all’articolo 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e successive modificazioni”.

6. Nel comma 3 dell’art. 1 della Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 sono eliminate le parole “sentita la CTRAE e acquisito preventivamente il parere obbligatorio e vincolante delle province, espresso tramite la Commissione tecnica provinciale per l’attività di cava (CTPAC) di cui all’articolo 40 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni.”.

Art. 38 - Disposizioni finali.

1. Fino alla costituzione del Consiglio delle autonomie locali, le funzioni consultive di cui al comma 3 dell’articolo 34 sono esercitate dalla Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 *“Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali”* e successive modificazioni.

2. Ogni richiamo effettuato dalla legislazione regionale vigente alla legge regionale 44/1982, si intende riferito alla presente legge.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge continuano a osservarsi le norme di cui al regio decreto 1443/1927.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, il PRAC è approvato entro un anno dall’entrata in vigore della medesima.

5. In sede di prima applicazione della presente legge, il DPE è approvato entro un anno dall’entrata in vigore del PRAC ai sensi del comma 3.

INDICE

<i>TITOLO I - Principi e finalità</i>	9
CAPO I - Disposizioni generali	9
Art. 1 - Finalità.....	9
Art. 2 - Attività di cava.	9
Art. 3 - Miglioramenti fondiari.	10
Art. 4 - Classificazione dei materiali di cava.....	10
<i>TITOLO II - Pianificazione e progettazione dell'attività di cava</i>	10
CAPO I - Pianificazione	10
Art. 5 - Strumenti di pianificazione.	10
Art. 6 - Finalità e contenuti del PRAC.....	11
Art. 7 - Approvazione del PRAC.....	11
CAPO II - Progettazione.....	12
Art. 8 - Documento Provinciale di Estrazione.....	12
Art. 9 - Partecipazione dei Comuni.	12
Art. 10 - Finalità e contenuti del progetto di coltivazione.	12
Art. 11 - Ricomposizione ambientale.	13
<i>TITOLO III - Autorizzazione</i>	14
CAPO I – Regole, procedure e adempimenti	14
Art. 12 - Disciplina generale dell'autorizzazione.	14
Art. 13 - Procedimento per l'autorizzazione.....	15
Art. 14 - Durata dell'autorizzazione.....	15
Art. 15 - Garanzie finanziarie.	16
Art. 16 - Modifiche al progetto di coltivazione.	17
Art. 17 - Nuova autorizzazione.....	17
Art. 18 - Manufatti e impianti connessi con l'attività estrattiva.	17
Art. 19 - Direttore dei lavori.	17
Art. 20 - Partecipazione ai costi sostenuti dalla comunità locale.	18
Art. 21 - Comunicazioni statistiche e relazione sull'attuazione della legge.....	18
Art. 22 - Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione.	19
<i>TITOLO IV - Vigilanza e sanzioni</i>	19
CAPO I - Funzioni e provvedimenti.....	19
Art. 23 - Funzioni di vigilanza.....	19
Art. 24 - Sospensione.....	20
Art. 25 - Decadenza.	20
Art. 26 - Procedure conseguenti alla dichiarazione di decadenza.	21
Art. 27 - Perdita della disponibilità del giacimento.	22
Art. 28 - Revoca.....	22
CAPO II - Sanzioni.....	22
Art. 29 - Sanzioni.....	22
<i>TITOLO V - Aree di cava degradate</i>	23
CAPO I - Contributi per interventi di ricomposizione	23
Art. 30 - Contributi per la ricomposizione ambientale delle aree di cava degradate.....	23
<i>TITOLO VI - Norme finali e transitorie</i>	23
CAPO I - Disposizioni transitorie.....	23

Art. 31 - Esercizio transitorio di funzioni.....	23
Art. 32 - Criteri transitori in materia di attività di cava.	24
Art. 33 - Criteri transitori per il rilascio di autorizzazioni.	24
CAPO II - Disposizioni finali	26
Art. 34 - Controllo sostitutivo della Regione.....	26
Art. 35 - Norma finanziaria.....	26
Art. 36 - Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.	26
Art. 37 - Abrogazioni.....	27
Art. 38 - Disposizioni finali.	28



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

ALLEGATO AL PROGETTO DI LEGGE N. 153 RELATIVO A:

NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CAVA

ALLEGATI 1 - 2 - 3

ALLEGATO N. 1

(art. 33, secondo comma, lettera a)

SABBIA E GHIAIA

Provincia di Padova:

Cittadella.

Provincia di Rovigo:

Ariano nel Polesine, Donada, Rosolina, Taglio di Po.

Provincia di Treviso:

Arcade, Giavera del Montello, Loria, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Povegliano, Spresiano, Trevignano, Volpago del Montello.

Provincia di Verona:

Bussolengo, Pescantina, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Villafranca di Verona.

Provincia di Vicenza:

Arzignano, Carrè, Cartigliano, Cassola, Marano Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso, Mussolente, Romano d' Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Santorso, Tezze sul Brenta, Thiene, Trissino, Zanè, Zugliano.

CALCARE PER CEMENTO

Provincia di Belluno

Farra d' Alpago, Ponte nelle Alpi.

Provincia di Treviso:

Pederobba, Castelfucchio, Possagno)

Provincia di Vicenza:

Albettone, Alonte, Grancona, San Germano dei Berici, Sossano, Villaga.

ALLEGATO N. 2

(art. 33, secondo comma, lettera b)

SABBIA E GHIAIA

Provincia di Padova:

Carmignano di Brenta, Fontaniva, Grantorto, Piazzola sul Brenta, San Giorgio in Bosco.

Provincia di Treviso:

Castelfranco Veneto, Istrana, Paese, Ponzano Veneto, Veduggio, Villorba.

Provincia di Verona:

Buttapietra, S. Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, Verona, Zevio.

Provincia di Vicenza:

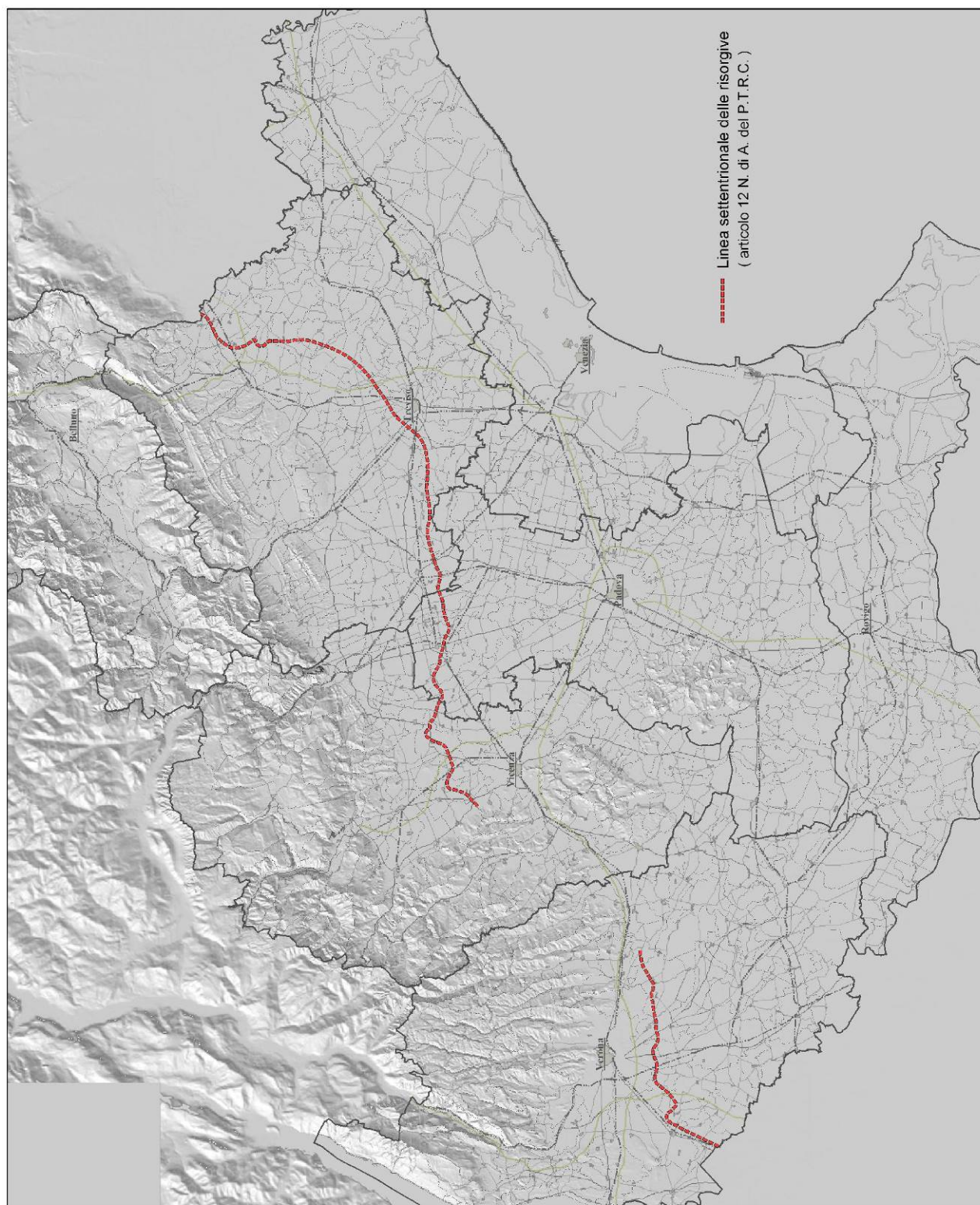
Breganze, Montebelluna, Montebelluna, Sandrigo, Sarcedo.

CALCIARE PER CEMENTO

Provincia di Padova:

Arquà Petrarca, Baone, Cinto Euganeo, Este, Monselice.

ALLEGATO N. 3
(art. 33, secondo comma, lettera e)



PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

COSTITUZIONE ITALIANA

Articolo 118 (1)

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà

(1) L'art. 118 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

“Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici”.

Nota all'articolo 2

Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (1)

NORME DI CARATTERE LEGISLATIVO PER DISCIPLINARE LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DELLE MINIERE NEL REGNO (2) (3).

Art. 2.

Le lavorazioni indicate nell'art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave. Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:

- a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;
- b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi (4), rocce asphaltiche e bituminose;
- c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;
- d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;
- e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.

Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:

- a) delle torbe;
- b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
- c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;
- d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria (5) (6).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1927, n. 194.

(2) Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 18, D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22.

(3) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

(4) Sulla disciplina della ricerca e della coltivazione degli idrocarburi; vedi, ora, L. 11 gennaio 1957, n. 6, e gli altri provvedimenti riportati alla voce Idrocarburi. Cfr. però l'ultimo comma dell'art. 1 di detta legge, aggiunto dalla L. 8 marzo 1958, n. 231.

(5) Così sostituito dall'art. 1, L. 7 novembre 1941, n. 1360.

(6) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

Nota all'articolo 4

Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (1)

NORME DI CARATTERE LEGISLATIVO PER DISCIPLINARE LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DELLE MINIERE NEL REGNO (2) (3).

Art. 2.

Vedi nota all'articolo 2.

Nota all'articolo 5

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004)

NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO (1) (2) (3) (4)

Art. 24 – Contenuti del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).

1. Il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione. In particolare:

- a) acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale regionale;
- b) indica le zone e i beni da destinare a particolare tutela delle risorse naturali, della salvaguardia e dell'eventuale ripristino degli ambienti fisici, storici e monumentali nonché recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele;
- c) indica i criteri per la conservazione dei beni culturali, architettonici e archeologici, nonché per la tutela delle identità storico-culturali dei luoghi, disciplinando le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio in funzione del livello di integrità e rilevanza dei valori paesistici;
- d) indica il sistema delle aree naturali protette di interesse regionale;
- e) definisce lo schema delle reti infrastrutturali e il sistema delle attrezzature e servizi di rilevanza nazionale e regionale;
- f) individua le opere e le iniziative o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio, da definire mediante la redazione di progetti strategici di cui all'articolo 26;
- g) formula i criteri per la individuazione delle aree per insediamenti industriali e artigianali, delle grandi strutture di vendita e degli insediamenti turistico-ricettivi;
- h) individua gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra comuni che interessano il territorio di più province ai sensi dell'articolo 16.

2. I piani regionali di settore approvati dal Consiglio regionale ed i piani di sviluppo delle grandi reti di servizi sono sempre oggetto di coordinamento con il PTRC e lo integrano e modificano qualora non alterino i contenuti essenziali della pianificazione territoriale del PTRC. Al fine di restituire un unico quadro pianificatorio e conoscitivo coerente, si provvede agli aggiornamenti cartografici e normativi al PTRC. (5)

(1) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 63/2004 (G.U. 1^a serie speciale n. 34/2004). Il giudizio si è concluso con la sentenza n. 232/2005 (G.U. 1^a serie speciale n. 25/2005), con la quale la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità dell'articolo 40 in relazione all'articolo 117, comma secondo, lettera s) e all'articolo 118, comma terzo, della Costituzione in quanto la Regione si sarebbe limitata a prevedere l'adozione di misure volte alla salvaguardia e tutela, sotto il profilo urbanistico, degli immobili che rivestono anche un valore storico culturale; la Corte ha, invece, ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'articolo 50, comma 8, lettera c) (distanza tra costruzioni) in relazione all'articolo 117, comma secondo, lettera l), in quanto afferente alla materia dell'ordinamento civile di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

(2) Ai sensi dell'articolo 50 comma 1, gli articoli da 1 a 49 erano applicabili a decorrere dall'adozione da parte della Giunta regionale e pubblicazione nel BUR dei provvedimenti previsti dal medesimo articolo 50 comma 1. I provvedimenti sono stati adottati con una unica deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004 pubblicata nel BUR del 22 ottobre 2004, n. 105.

(3) Titolo così modificato da comma 1, art. 1, legge regionale 26 maggio 2011, n. 10 che ha aggiunto dopo le parole "Norme per il governo del territorio" le parole "e in materia di paesaggio".

(4) Con ricorso n. 72/2011 (G.U. 1^a prima serie speciale n. 41/2011) è stato impugnato dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale l'articolo 12 della legge regionale 26 maggio 2011, n. 10 "Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" in materia di paesaggio" che inserisce l'articolo 45-decies nella legge regionale n. 11 del 2004, per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto vengono introdotte deroghe ai vincoli paesaggistici in contrasto con gli articoli 142, 146 e 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004). Con sentenza n. 66 del 2012 (G.U. 1^a serie speciale n. 13/2012), la Corte costituzionale ha riconosciuto la fondatezza della questione sollevata dal Governo e dichiarato l'illegittimità dell'articolo 12. La Corte ha evidenziato che la norma impugnata opera una modifica sostanziale del regime delle esclusioni dalla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, attraverso una "assimilazione" fra aree individuate dalla legislazione statale come sottratte al regime vincolistico e aree che, pur con denominazioni diverse rispetto a quelle indicate nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), presenterebbero, rispetto alle prime, caratteristiche simili, sia pure per relationem, operazione non consentita in quanto direttamente incidente su materia riservata ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, alla legislazione statale, rispetto alla quale la legislazione regionale può solo fungere da strumento di ampliamento del livello della tutela del bene protetto e non introdurre una restrizione dell'ambito della tutela medesima. La Corte rileva altresì che la previsione oggetto di censura prevede una sostanziale "delegificazione" della materia, risultando in concreto demandata all'autorità amministrativa l'individuazione dei territori che presentavano, alla data del 6 settembre 1985, caratteristiche analoghe a quelle inserite nelle zone "A" e "B" degli strumenti urbanistici generali, senza che – per di più – lo Stato risulti in alcun modo chiamato a partecipare al relativo procedimento.

(5) Comma così sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26.

Nota all'articolo 12

Legge 13 agosto 2010, n. 136(1).

PIANO STRAORDINARIO CONTRO LE MAFIE, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI NORMATIVA ANTIMAFIA.

Art. 1 (*Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*) (2)

In vigore dal 7 settembre 2010

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:

- a) una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalità organizzata, ivi compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale;
- b) l'armonizzazione della normativa di cui alla lettera a);
- c) il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con le ulteriori disposizioni di cui alla presente legge e con la normativa di cui al comma 3;
- d) l'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa, anche con riferimento alle norme concernenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in relazione al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione:

- 1) che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;
- 2) che sia adeguata la disciplina di cui all'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
- 3) che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possano essere richieste e approvate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione;
- 4) che le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, che esso prosegua nei confronti degli eredi o, comunque, degli aventi causa;
- 5) che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto; che venga comunque prevista la possibilità di svolgere indagini

patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o trasferimenti dei patrimoni o dei singoli beni;

6) che il proposto abbia diritto di chiedere che l'udienza si svolga pubblicamente anziché in camera di consiglio;

7) che l'audizione dell'interessato o dei testimoni possa avvenire mediante videoconferenza ai sensi degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni;

8) quando viene richiesta la misura della confisca:

8.1) i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati;

8.2) che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;

8.3) che i termini di cui al numero 8.2) possano essere prorogati, anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non più di due volte, in caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti;

9) che dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, previa autorizzazione del pubblico ministero, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza a fini fiscali;

b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione della confisca dei beni, che:

1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri;

2) la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero;

c) prevedere la revocazione della confisca di prevenzione definitiva, stabilendo che:

1) la revocazione possa essere richiesta:

1.1) quando siano scoperte nuove prove decisive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione;

1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;

1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;

2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione;

3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al numero 1), salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;

4) in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di

notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, possa avvenire anche per equivalente, secondo criteri volti a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico;

d) prevedere che, nelle controversie concernenti il procedimento di prevenzione, l'amministratore giudiziario possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l'assistenza legali;

e) disciplinare i rapporti tra il sequestro e la confisca di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:

1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale;

2) nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro penale e di un sequestro di prevenzione in relazione al medesimo bene, la custodia giudiziale e la gestione del bene sequestrato nel procedimento penale siano affidate all'amministratore giudiziario del procedimento di prevenzione, il quale applica, anche con riferimento a detto bene, le disposizioni in materia di amministrazione e gestione previste dal decreto legislativo di cui al comma 1, prevedendo altresì, a carico del medesimo soggetto, l'obbligo di trasmissione di copia delle relazioni periodiche anche al giudice del procedimento penale;

3) in relazione alla vendita, all'assegnazione e alla destinazione dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;

4) se la confisca di prevenzione definitiva interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, alla vendita, all'assegnazione o alla destinazione dei beni secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo di cui al comma 1;

f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzione, prevedendo:

1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l'altro il principio secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede;

2) la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca dell'esecuzione del sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che l'esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando, entro il termine stabilito dalla legge e, comunque, non oltre novanta giorni, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto;

3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; e in particolare:

3.1) che i titolari di diritti di proprietà e di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano e che all'estinzione consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;

3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimento entro

un termine da stabilire, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca è divenuta definitiva, salva la possibilità di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole;

3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni confiscati, nonché il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento;

3.4) che il credito non sia simulato o in altro modo strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego;

3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che preveda l'ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte dell'amministratore giudiziario;

3.6) la revocazione dell'ammissione del credito quando emerga che essa è stata determinata da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;

g) disciplinare i rapporti tra il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e le procedure concorsuali, al fine di garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nel procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare, prevedendo in particolare:

1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e conseguentemente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione;

2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa attiva del fallimento possano rivalersi sul valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute per il procedimento di prevenzione;

3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o di confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede fallimentare secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo di cui al comma 1; che se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intero compendio aziendale dell'impresa dichiarata fallita, nonché, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le disposizioni previste per il procedimento di prevenzione;

4) che l'amministratore giudiziario possa proporre le azioni di revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di prevenzione; che, ove l'azione sia già stata proposta, al curatore si sostituisca l'amministratore giudiziario;

5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, possa richiedere al tribunale competente la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore o dell'ente nei cui confronti è disposto il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versa in stato di insolvenza;

6) che, se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva; che, se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso; che, se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei beni, essi si eseguano su quanto eventualmente residua dalla liquidazione;

h) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati, prevedendo che la stessa:

- 1) sia effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 - 2) sia effettuata in via provvisoria, in attesa dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro;
 - 3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto d'imposta, l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche;
 - 4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dal capo III del titolo I della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - i) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata una misura alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1;
 - l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1.
4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

Art. 2 *(Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia)* (3)

In vigore dal 7 settembre 2010

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla base di quanto stabilito dalla lettera f) del presente comma, delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, né rilasciare o consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10 della legge n. 575 del 1965, se non hanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata

legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nelle imprese interessate;

b) aggiornamento della normativa che disciplina gli effetti interdittivi conseguenti alle cause di decadenza, di divieto o al tentativo di infiltrazione mafiosa di cui alla lettera a), accertati successivamente alla stipulazione, all'approvazione o all'adozione degli atti autorizzatori di cui alla medesima lettera a);

c) istituzione di una banca di dati nazionale unica della documentazione antimafia, con immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa, con previsione della possibilità di integrare la banca di dati medesima con dati provenienti dall'estero e secondo modalità di acquisizione da stabilirsi, nonché della possibilità per il procuratore nazionale antimafia di accedere in ogni tempo alla banca di dati medesima;

d) individuazione dei dati da inserire nella banca di dati di cui alla lettera c), dei soggetti abilitati a implementare la raccolta dei medesimi e di quelli autorizzati, secondo precise modalità, ad accedervi con indicazione altresì dei codici di progetto relativi a ciascun lavoro, servizio o fornitura pubblico ovvero ad altri elementi idonei a identificare la prestazione;

e) previsione della possibilità di accedere alla banca di dati di cui alla lettera c) da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale;

f) individuazione, attraverso un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione, di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

g) previsione dell'obbligo, per l'ente locale sciolto ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione, di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, indipendentemente dal valore economico degli stessi;

h) facoltà, per gli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante per lo

svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;

i) facoltà per gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare di avvalersi per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;

l) previsione dell'innalzamento ad un anno della validità dell'informazione antimafia qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto di informativa;

m) introduzione dell'obbligo, a carico dei legali rappresentanti degli organismi societari, di comunicare tempestivamente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo che ha rilasciato l'informazione l'intervenuta modificazione dell'assetto societario e gestionale dell'impresa;

n) introduzione di sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui alla lettera m).

2. All'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera c) del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse già destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 agosto 2010, n. 196.

(2) In attuazione della delega prevista dal presente articolo vedi il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

(3) In attuazione della delega prevista dal presente articolo vedi il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004)

NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO

Art. 45 bis - Contenuti e finalità.

1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la Regione, gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche, ciascuna nell'ambito della propria competenza, contribuiscono alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione del paesaggio, in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni, di seguito denominato “Codice”.

2. Il presente titolo disciplina le competenze regionali in materia di paesaggio ed in particolare detta norme per la delega delle funzioni amministrative relative a:

- a) il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146 del Codice;
- b) l’accertamento della compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti in assenza o in difformità dall’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 167, commi 4 e 5, del Codice;
- c) l’adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori ai sensi degli articoli 167, commi 1, 2, 3 e 5, e 168 del Codice, in caso di interventi non sanabili eseguiti in assenza o in difformità dalla prescritta autorizzazione. (1)

(1) Articolo 45 bis inserito da comma 1, art. 4, legge regionale 26 maggio 2011, n. 10.

Nota all’articolo 13

Legge 7 agosto 1990, n. 241(1).

NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

Art. 14 Conferenza di servizi (2) (3)

In vigore dal 31 maggio 2010

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi. (4)
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti. (5)
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. (6)
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto. (56)

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni. (7)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

(2) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. p), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(3) Articolo modificato dall'art. 2, commi 12, 13, L. 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 3 bis, D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 luglio 1995, n. 273, dall'art. 17, commi 1, 2, 3, 4, L. 15 maggio 1997, n. 127, dal predetto art 17, L. 127/2007, come modificato dall'art. 2, comma 28, L. 16 giugno 1998, n. 191 e, successivamente, sostituito dall'art. 9, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(4) Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lett. a), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (54) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), L. 11 febbraio 2005, n. 15 e, successivamente, dall'art. 49, comma 1, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122..

(5) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(6) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. c), nn. 1) e 2), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(7) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. d), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

Legge 18 giugno 2009, n. 69(1).

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ NONCHÉ IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE.

Art. 32. *(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)*

In vigore dal 19 dicembre 2012

1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili. (2) (3)

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti,

sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (4)

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza. (5)

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. (6)

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno 2009, n. 140, S.O.

(2) Comma così modificato dall'art. 9, comma 6-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la Del. 8 gennaio 2010, n. GOP 2/10.

(4) Comma inserito dall'art. 5, comma 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 5, comma 7, del medesimo D.L. 70/2011.

(5) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 26 aprile 2011.

(6) Comma così modificato dall'art. 2, comma 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

Nota all'articolo 15

Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 (1)

REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E PER LA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO (2).

Art. 54.

Secondo la qualità e l'importanza dei contratti coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dello Stato, al valore di borsa.

Può accettarsi una cauzione costituita da fideiussione.

Sono ammessi a prestare fideiussione gli Istituti di credito di diritto pubblico e le Banche di interesse nazionale nonché le Aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a lire 300.000.000 e le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di prima categoria e le Banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a lire 100.000.000 (3).

Per i contratti di affitto di fondi rustici, la fideiussione può accettarsi quando il canone annuo non superi le lire 6.000.000 (4) e la durata non oltrepassi i sei anni, o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto.

Per il taglio dei boschi cedui, la fideiussione può accettarsi quando venga pagato per intero anticipatamente il prezzo pattuito.

Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti senza l'impiego di trazione animale o meccanica che importano una somma non superiore alle lire 480.000 annue (5), l'amministrazione può accettare la fideiussione di persona proba e solvente che firma in solido con l'accollatario.

In casi speciali e per contratti a lunga scadenza può essere accettata una cauzione in beni stabiliti di prima ipoteca, sentito in precedenza il parere del Consiglio di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento e quello della Avvocatura dello Stato sulla proprietà e libertà dei beni da accettare in cauzione.

È pure fatta facoltà all'amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte, sia nazionali che estere, di notoria solidità e per le provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38.

L'esonero dalla cauzione o l'accettazione della fideiussione, sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si può dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo quelle speciali garanzie che l'amministrazione contraente riconosce necessarie.

Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato (6).

- (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1924, n. 130, S.O.
- (2) L'articolo unico, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, ha elevato di 240 volte i limiti originari di somma comunque indicati nel presente regolamento. Per l'ulteriore elevazione dei limiti di somma, vedi l'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.
- (3) Comma così modificato dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635. Ai limiti di somma indicati nel presente comma non si applica il disposto del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, e dell'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, in quanto il testo originario dell'art. 54 non conteneva una norma analoga. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 20 del citato decreto n. 367 del 1994.
- (4) Per effetto della sostituzione, tra gli altri, degli artt. 54 e 55 del presente regolamento, disposta dal D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309, i limiti originari di somme finali negli attuali commi quarto e sesto dell'art. 54 e secondo dell'art. 55 erano, rispettivamente, di lire 100.000, 8.000 e 100.000. Detti limiti sono stati elevati di 60 volte per effetto della L. 1° dicembre 1953, n. 936. Successivamente, il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, ha disposto l'elevazione di 240 volte dei limiti originari di somme comunque indicati nel presente regolamento, facendo salve le disposizioni legislative o regolamentari che abbiano aumentato i predetti limiti originari in misura superiore alla moltiplicazione per 240. Nella specie, per le somme indicate nei commi quarto e sesto dell'art. 54 e nel comma secondo dell'art. 55, l'elevazione di 60 volte del limite fissato dal D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309, supera l'importo dei limiti originari elevati di 240 volte, sicché le somme sono quelle risultanti dal disposto della L. 10 dicembre 1953, n. 936.
- (5) Per effetto della sostituzione, tra gli altri, degli artt. 54 e 55 del presente regolamento, disposta dal D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309, i limiti originari di somme finali negli attuali commi quarto e sesto dell'art. 54 e secondo dell'art. 55 erano, rispettivamente, di lire 100.000, 8.000 e 100.000. Detti limiti sono stati elevati di 60 volte per effetto della L. 1° dicembre 1953, n. 936. Successivamente, il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, ha disposto l'elevazione di 240 volte dei limiti originari di somme comunque indicati nel presente regolamento, facendo salve le disposizioni legislative o regolamentari che abbiano aumentato i predetti limiti originari in misura superiore alla moltiplicazione per 240. Nella specie, per le somme indicate nei commi quarto e sesto dell'art. 54 e nel comma secondo dell'art. 55, l'elevazione di 60 volte del limite fissato dal D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309, supera l'importo dei limiti originari elevati di 240 volte, sicché le somme sono quelle risultanti dal disposto della L. 10 dicembre 1953, n. 936.
- (6) Articolo così sostituito con D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309.

Regio Decreto Legge 12 marzo 1936, n. 375 (1)

DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER LA DISCIPLINA DELLA FUNZIONE CREDITIZIA (2) (3).

5. [...] (4).

- (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 marzo 1936, n. 63.
- (2) Convertito in legge, con modificazioni, con L. 7 marzo 1938, n. 141.
- (3) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in

vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 20; 21; 22, commi 1, 2 e 4; 23; 24; 32, comma 1, lettere d) ed f) e comma 2; 35, comma 2, lettera b). Successivamente, i citati articoli 20, 21 e 22 sono stati abrogati dal comma 2 dell'art. 6, D.L. 30 novembre 2013, n. 133.

(4) Articoli abrogati dall'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Nota all'articolo 18

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004)

NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO

TITOLO V – Tutela ed edificabilità del territorio agricolo

Art. 43 – Tutela del territorio agricolo nel Piano Regolatore Comunale.

1. Il piano di assetto del territorio (PAT) individua:

- a) gli edifici con valore storico-ambientale e le destinazioni d'uso compatibili;
- b) le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti con particolare attenzione a quelli di cui alla lettera a);
- c) i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio;

2. Il piano degli interventi (PI) individua:

- a) gli ambiti delle aziende agricole esistenti;
- b) gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione con riferimento ai limiti di cui al comma 1, lettera c);
- c) gli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi nel caso in cui siano presenti congiuntamente una frammentazione fondiaria e attività colturali di tipo intensivo quali orti, vivai e serre;
- d) le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal PAT per gli edifici con valore storico-ambientale di cui al comma 1, lettera a);
- e) le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, anche con riferimento alle altezze, ai materiali e alle opere necessarie alla regimazione e raccolta delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'attività.

Art. 44 – Edificabilità.

1. Nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, sulla base di un piano aziendale, esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola con i seguenti requisiti minimi:

a) iscrizione all'anagrafe regionale nell'ambito del Sistema Informativo del Settore Primario (SISP) di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni;

b) occupazione di almeno una unità lavorativa a tempo pieno regolarmente iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS; tale requisito non è richiesto per le aziende agricole ubicate nelle zone montane di cui alla legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 "Modifica della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane" " e successive modificazioni;

c) redditività minima definita sulla base dei parametri fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 1.

2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti agli imprenditori agricoli, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, qualora si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere degli animali. (1)

2 ter. Al fine di garantire la tutela delle differenti realtà socio-economiche e agro-ambientali presenti nel territorio, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, gli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive di cui al comma 1 sono consentiti, qualora siano realizzati dalle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 "Riordino delle Regole", da fondazioni ed istituti nonché dagli enti pubblici territoriali e da società o enti dagli stessi costituiti o prevalentemente partecipati. (2)

3. Il piano aziendale di cui al comma 2, redatto da un tecnico abilitato del settore secondo i parametri indicati dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 2, è approvato dall'ispettorato regionale dell'agricoltura (IRA) e contiene in particolare:

a) la certificazione dei requisiti di cui al comma 2;

b) la descrizione analitica dei fattori costitutivi l'azienda agricola: numero di occupati, dettaglio delle superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle produzioni realizzate, delle attività connesse e dei fabbricati esistenti;

c) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi, residenziali o agricolo-produttivi che si ritengono necessari per l'azienda agricola, con l'indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione, nonché la dichiarazione che nell'azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti. Per gli interventi con finalità agricolo-produttive il piano deve dimostrare analiticamente la congruità del loro dimensionamento rispetto alle attività aziendali.

3 bis. Al fine di garantire l'insediamento di giovani in agricoltura sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, limitatamente alle iniziative del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 riferite al pacchetto giovani relative agli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive, l'approvazione del piano aziendale per lo sviluppo dell'impresa, ai fini del finanziamento a valere sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), sostituisce l'approvazione del piano aziendale prevista dal comma 3. La deroga al comma 3 è, altresì, consentita per coloro che sono stati ammessi alle agevolazioni previste per i giovani in agricoltura gestite dall'Istituto di servizi per

il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nel caso in cui l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) di cui alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura" certifichi l'esistenza di un piano aziendale che soddisfi le caratteristiche previste al comma 3. (3)

4. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti:

a) per l'ampliamento di case di abitazione esistenti, fatto salvo quanto previsto al comma 5, fino a 200 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1.200 mc.; (4)

a bis) per usi agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai sensi della normativa vigente, l'ampliamento delle case di abitazione fino a 1.200 mc., comprensivi dell'esistente, anche in aderenza alla parte rustica presente; (5)

b) per nuove case di abitazione, qualora non esistenti nell'azienda agricola, fino ad un limite di 600 mc. per ogni azienda agricola, ampliabili di 100 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1200 mc.;

c) per le strutture agricolo-produttive con il limite della loro funzionalità e congruità rispetto alle attività aziendali, fatte salve eventuali scelte più restrittive del piano di assetto del territorio.

5. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell'articolo 43. Sono sempre consentiti, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni, nonché l'ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell'esistente, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale. (6)

5 bis. Al fine di garantire completezza all'offerta turistica nel territorio agricolo è sempre consentita la realizzazione di piscine da parte delle aziende agrituristiche in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, in deroga ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, da parte delle attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast, delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, nonché delle attività ricettive in residenze rurali, di cui rispettivamente alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo". (7)

5 ter. I comuni, in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, disciplinano nel PI la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo. (8)

5 quater.

omissis (9)

6. La realizzazione di serre fisse è consentita all'imprenditore agricolo nei limiti di copertura del 50% del fondo di proprietà o disponibilità e nel rispetto delle modalità costruttive di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e). Si intendono per

serre fisse le strutture stabilmente infisse al suolo e destinate esclusivamente alla protezione e copertura delle colture; le serre fisse volte alla protezione o forzatura delle colture e le serre mobili (10) possono essere installate senza i limiti stabiliti dal presente comma. Le serre mobili destinate ad uso temporaneo sono installate senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra. La Giunta regionale, avvalendosi di una apposita commissione di esperti, individua le caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento; il PI nell'individuazione di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e), si attiene alle indicazioni contenute nel provvedimento della Giunta regionale. (11)

6 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono equiparate alle serre di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera e), le serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente. La Giunta regionale individua le caratteristiche costruttive e le condizioni da rispettare per l'installazione delle serre tunnel di cui al presente comma. (12)

7. I fabbricati per insediamenti di tipo agro-industriale non possono essere ubicati in zona agricola, dovendo il piano degli interventi (PI) individuare a tale scopo specifiche aree nelle zone industriali.

7 bis. Le società e le cooperative agricole, di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti derivanti dalle aziende dei soci, possono realizzare in zona agricola, impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e assimilate in deroga al comma 2. (13)

8. La realizzazione di strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento, ferma restando la normativa vigente in materia igienico-sanitaria, è consentita previo rilascio di uno specifico parere da parte dell'unità locale socio-sanitaria competente per territorio che attesti la compatibilità ambientale e sanitaria dell'intervento con gli allevamenti esistenti, in conformità ai parametri individuati nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 4.

9. La realizzazione di allevamenti zootecnico-intensivi è consentita, nel rispetto della disciplina dettata dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 5. Per allevamento zootecnico-intensivo si intende il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale ad una azienda agricola.

10. Non è consentita la nuova edificazione nelle aree boscate e al di sopra dei 1.600 m., fatta salva per queste ultime aree la realizzazione di malghe, rifugi e bivacchi alpini. Nelle aree di montagna il limite dei 1.600 m. può essere derogato secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 6. (14)

Art. 45 – Vincoli.

1. All'atto del rilascio del permesso di costruire delle nuove edificazioni ad uso abitativo è istituito, a cura del richiedente, sul fondo di pertinenza un vincolo di non edificazione trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.

2. Le abitazioni esistenti mantengono il vincolo di non edificazione sul fondo di pertinenza.

3. L'ampiezza del fondo di pertinenza di cui al comma 1 è determinato sulla base del provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 7.
4. Le abitazioni e gli edifici destinati a strutture agricolo-produttive determinano un vincolo di destinazione d'uso fino alla eventuale variazione del piano degli interventi (PI).
5. La demolizione, parziale o totale, delle abitazioni o delle strutture agricolo-produttive, riduce o elimina il vincolo.
6. Ogni comune si dota di un registro fondiario sul quale trascrivere i dati catastali degli immobili e dei fondi vincolati ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 e di una planimetria su cui risultano individuate tali aree vincolate ad edifici costruiti nel proprio territorio o in quello dei comuni vicini, qualora il fondo interessato alla costruzione ricada in più di un comune.

- (1) Comma aggiunto da comma 1 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
- (2) Comma aggiunto da comma 1 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
- (3) Comma così modificato da comma 1 art. 9 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 che ha inserito alla fine la frase “La deroga al comma 3 è, altresì, consentita per coloro che sono stati ammessi alle agevolazioni previste per i giovani in agricoltura gestite dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nel caso in cui l’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) di cui alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura” certifichi l’esistenza di un piano aziendale che soddisfi le caratteristiche previste al comma 3.”; in precedenza comma aggiunto da comma 2 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
- (4) Lettera così sostituita da comma 3 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
- (5) Lettera aggiunta da comma 4 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
- (6) Comma così sostituito da comma 1. art. 34, della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 . Vedi anche l’art. 3 bis della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 che detta disposizioni relative alle modalità d’ampliamento.
- (7) Comma aggiunto da comma 6 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
- (8) Comma aggiunto da comma 6 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
- (9) Comma abrogato da lett. c) comma 1 art. 2 legge regionale 1 dicembre 2015, n. 20 ; in precedenza comma aggiunto da comma 1 art. 5 legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 .
- (10) Comma così modificato da comma 7 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 che ha aggiunto le parole “e le serre mobili”.
- (11) Comma così modificato da comma 7 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 che ha aggiunto l’ultimo periodo.
- (12) Comma aggiunto da comma 1 art. 10 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 .
- (13) Comma aggiunto da comma 8 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
- (14) Comma così modificato da comma 1 art. 15 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 che ha sostituito le parole “1.300 metri” con le parole “1.600 metri”.

Nota all'articolo 21

Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (1)

NORME SUL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE E SULLA RIORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L. 23 AGOSTO 1988, N. 400.

Art. 9. Disposizioni per la tutela del segreto statistico.

1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici (2).
2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati (3).
3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito lo ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (4).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1989, n. 222.

(2) Comma così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto.

(3) Comma così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto.

(4) Comma così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto.

Legge 23 agosto 1988, n. 400 (1)

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI GOVERNO E ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (2).

Art. 24. Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) che sia attuato il sistematico collegamento e l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale;

- b) che sia istituito un ufficio di statistica presso ogni amministrazione centrale dello Stato, incluse le aziende autonome, e che gli uffici così istituiti siano posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT;
 - c) che siano attribuiti all'ISTAT i compiti di indirizzo e coordinamento;
 - d) che sia garantito il principio dell'imparzialità e della completezza nella raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati;
 - e) che sia garantito l'accesso diretto da parte del Parlamento, delle regioni, di enti pubblici, di organi dello Stato, di persone giuridiche, di associazioni e singoli cittadini ai dati elaborati con i limiti espressamente previsti dalla legge e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona;
 - f) che sia informato annualmente il Parlamento sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici da parte della pubblica amministrazione;
 - g) che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in materia di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.
2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

(2) Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196(1).

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. (2) (3)

PARTE II *Disposizioni relative a specifici settori*

TITOLO VII *Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici*

CAPO III *Trattamento per scopi statistici o scientifici*

Art. 104 *(Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici)*

Art. 105 *(Modalità di trattamento)*

Art. 106 *(Codici di deontologia e di buona condotta)*

Art. 107 *(Trattamento di dati sensibili)*

Art. 108 *(Sistema statistico nazionale)*

Art. 109 *(Dati statistici relativi all'evento della nascita)*

Art. 110 *(Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)*

- (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- (2) Nel presente provvedimento la parola «abbonato», ovunque ricorrente, è stata sostituita dalla parola «contraente» ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012, come stabilito dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012.
- (3) Per le misure finalizzate all'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto, vedi la Dir.Min. 11 febbraio 2005, n. 1/2005.

Nota all'articolo 23

Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 (BUR n. 58/1989)

NORME PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI. (1)

Art. 34 - (*Tutela dei danni e alterazioni dell'ambiente*).

1. Alla violazione delle prescrizioni vigenti nell'area del parco da cui derivi un qualsiasi danno o alterazione dell'ambiente consegue l'obbligo di restituzione in pristino. Ove per lo stato dei luoghi la restituzione in pristino non sia in tutto o in parte possibile, alla violazione consegue l'obbligo del recupero ambientale anche mediante interventi compensativi.
2. L'Ente parco determina, in Contraddittorio con il contravventore, le modalità e i termini del ripristino integrale o del recupero ambientale, ai sensi del comma 1. Ingiunge quindi il compimento delle attività di ripristino o recupero così definite, preavvertendo che in caso di inadempienza provvederà in sostituzione a spese del contravventore.
3. Decorso invano il termine fissato per l'adempimento, l'Ente procede all'esecuzione delle opere e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 35 - (*Sanzioni amministrative*).

1. Ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della presente legge, del piano ambientale, dei regolamenti del parco, nonché delle misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino a norma dell'art. 34.
2. Nei seguenti casi, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino a norma dell'art.34, le sanzioni amministrative pecuniarie sono così determinate:
 - a) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l'uccisione di capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base a leggi statali e regionali;
 - b) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l'estirpazione o per l'abbattimento di ogni specie forestale soggetta a protezione in base a leggi regionali o statali;
 - c) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per la realizzazione di ogni opera o intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli sbancamenti e i movimenti di terra, l'apertura di cave o di discariche di rifiuti, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di

strade, in difformità dalle norme di salvaguardia, dal piano ambientale e dai regolamenti;

d) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la circolazione con mezzi motorizzati in percorsi fuori strada o comunque in zone precluse alla circolazione di tali mezzi. In caso di reiterazione dell'infrazione è comminata la confisca del mezzo servito per commettere l'infrazione.

3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti all'Ente parco.

4. E' in ogni caso comminata la confisca dei vegetali e degli altri beni rimossi o asportati, degli animali catturati o uccisi, dei macchinari e degli attrezzi che sono serviti a commettere la violazione.

5. Le sanzioni sono comminate dal Direttore del parco con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 38 - (Norme finali).

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano in quanto compatibili e dalla medesima nono derogate le norme della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 .

(1) Vedi il Titolo V bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ed in particolare il combinato disposto degli articoli 45 bis e 45 quinquies relativi alle delega agli Enti parco, con esclusione del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo di cui alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 21 , delle funzioni amministrative in materia di paesaggio in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 concernente il Codice dei beni culturali e del paesaggio. In precedenza la materia era disciplinata dall'art. 64 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e dalla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63.

Nota all'articolo 24

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82(1) (2).

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE.

Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (3)

In vigore dal 25 gennaio 2011

1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini. (4)

3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2.

4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

(2) Per l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati per l'avvio on line di istanze di prevenzione incendi, vedi il Decreto 12 luglio 2007.

(3) Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(4) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011.

Nota all'articolo 25

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE.

Art. 5-bis *Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche.*

Vedi nota all'articolo 24.

Nota all'articolo 28

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE.

Art. 5-bis *Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche.*

Vedi nota all'articolo 24.

Legge 7 agosto 1990, n. 241

NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

Art. 21-quinquies *Revoca del provvedimento (1)*

In vigore dal 12 novembre 2014

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a

produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. (2)

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico. (3)

[1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico. (4) (5)]

(1) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

(2) Comma modificato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b-ter), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

(3) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 8-duodevices, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

(4) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 1-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

(5) Comma abrogato dall'art. 62, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, a decorrere dal 6 giugno 2012.

Nota all'articolo 29

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152(1).
NORME IN MATERIA AMBIENTALE. (2)

PARTE VI *Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente*
TITOLO I *Ambito di applicazione*

Art. 298-bis *Principi generali*

Art. 299 *(Competenze ministeriali)*

Art. 300 *(Danno ambientale)*

Art. 301 *(Attuazione del principio di precauzione)*

Art. 302 *(Definizioni)*

Art. 303 *(Esclusioni)*

TITOLO II *Prevenzione e ripristino ambientale*

Art. 304 *(Azione di prevenzione)*

Art. 305 *(Ripristino ambientale)*

Art. 306 *(Determinazione delle misure per il ripristino ambientale)*

Art. 306-bis *(Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale)*

Art. 307 *(Notificazione delle misure preventive e di ripristino)*

Art. 308 *(Costi dell'attività di prevenzione e di ripristino)*

Art. 309 *(Richiesta di intervento statale)*

Art. 310 *(Ricorsi)*

TITOLO III *Risarcimento del danno ambientale*

Art. 311 *(Azione risarcitoria in forma specifica)*

Art. 312 *(Istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale)*

Art. 313 *(Ordinanza)*

Art. 314 *(Contenuto dell'ordinanza)*

Art. 315 *(Effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria)*

Art. 316 *(Ricorso avverso l'ordinanza)*

Art. 317 *(Riscossione dei crediti e fondo di rotazione)*

Art. 318 *(Norme transitorie e finali)*

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.

(2) In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale contenute nel presente decreto, vedi l'art. 9, comma 5, D.L. 23 maggio 2008, n.

90, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 123 e l'art. 1, comma 2, D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1. Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284. Sui limiti di applicabilità del presente decreto, vedi l'art. 369, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Nota all'articolo 33

Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 (BUR n. 39/1982)

NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CAVA. (1) (2) (3) (4) (5)

Art. 44 - *(Criteri transitori per l'assunzione delle determinazioni sulle domande di autorizzazione o concessione).* (6)

Fino all'entrata in vigore del Prac e del Ppac le determinazioni sulle domande di autorizzazione o concessione sono assunte dalla Giunta regionale in base ai seguenti criteri:

- a) per i materiali di gruppo A possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per l'ampliamento di cave in atto o per l'apertura di nuove cave solo nel territorio dei Comuni elencati, distintamente per materiale, nell'allegato 1) alla presente legge;
- b) per i materiali di gruppo A nel territorio dei Comuni elencati, distintamente per materiale, nell'allegato 2) alla presente legge possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per l'ampliamento di cave in atto, per quantitativi massimi del 30 per cento in più in volume rispetto al già autorizzato della Regione entro il 31 dicembre 1980. Eventuali maggiori percentuali saranno consentite subordinatamente alla prescrizione di congrui interventi di ricomposizione ambientale sulla parte di cava già coltivata, qualora quanto già eseguito o prescritto non sia da ritenersi adeguato ai sensi dell'art. 14. Gli ampliamenti di cui alla presente lettera sono consentiti anche in altri Comuni purchè la relativa domanda pervenga alla Regione entro il 31 dicembre 1982;
- c) per i materiali di gruppo B possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni nel territorio di tutti i Comuni;
- d) il rilascio di autorizzazioni o concessioni è comunque subordinato al rispetto delle norme di cui all'art. 13. Deve inoltre essere osservata una fascia di rispetto minima di m. 200 dalle zone definite A, B, C, D e F ai sensi del dm 2 aprile 1968, n. 1444.

Tale fascia di rispetto può essere ridotta nei territori montani. Nelle zone pianeggianti:

- 1) la predetta fascia di rispetto è ridotta a metri cento per le cave la cui profondità di ripristino non sia superiore a metri 4 rispetto al piano di campagna circostante;
- 2) l'estensione delle attività nelle aree di cui al numero 1 con autorizzazione o concessione antecedente all'entrata in vigore della presente legge è equiparata all'ampliamento di cava in attività qualora la chiusura dell'attività di cava risalga a non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge;
- 3) in ogni caso l'autorizzazione o concessione di cui ai numeri 1 e 2 non è assoggettata al limite minimo di superficie; (7)
- e) il rilascio di autorizzazioni o concessioni per l'ampliamento di cave in atto o per l'apertura di nuove cave di materiali di gruppo A è consentito a condizione che non siano superati i quantitativi di materiali massimi annualmente estraibili specificati, distintamente per materiale e per provincia nell'allegato 3) alla presente legge. Tali quantitativi possono essere variati con provvedimento del Consiglio regionale;
- f) nelle zone pianeggianti l'area minima di cava non può essere inferiore a mq 50.000 per la produzione di sabbia e ghiaia e a mq 10.000 per la produzione di argilla per laterizi. Possono essere autorizzate coltivazioni su aree di dimensioni

inferiori purchè esse consentano l'eliminazione di diaframmi tra cave esistenti vicine ai fini di una complessiva migliore ricomposizione ambientale;

g) nelle zone pianeggianti la profondità massima di cava non può essere superiore a un quarto della dimensione caratteristica dello scavo, definita come il rapporto tra la superficie dello scavo e il suo perimetro. Non è consentito di portare a giorno, sia pure temporaneamente, le falde freatiche con i lavori di cava o di avvicinarsi a una distanza inferiore a m. 2 rispetto al livello di massima escursione valutata come media delle massime riscontrate in un congruo periodo di tempo. E' tuttavia consentita l'escavazione a condizione che:

- la profondità di cava non superi m. 3 rispetto al piano di campagna circostante;
- non sia pregiudicata la possibilità di utilizzo a scopo potabile dell'acqua di falda;
- il progetto di ricomposizione ambientale preveda la restituzione a usi agricoli dei terreni interessati, utilizzando opportuni canali di drenaggio o altre opere di bonifica anche esistenti, fatto salvo quanto già previsto dal terzo comma dell'art. 14;

h) nelle zone pianeggianti, alla fine dei lavori di ricomposizione ambientale, l'inclinazione delle scarpate di cava rispetto a un piano orizzontale non può essere superiore a 25 gradi;

i) in tutti i casi devono essere fissate le prescrizioni per la ricomposizione ambientale di cui all'art. 14.

l) non si applicano i commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'articolo 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. (8)

In sede di rilascio di autorizzazione o concessione devono inoltre essere previste tutte le prescrizioni ritenute utili per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

Con l'entrata in vigore del Prac, i criteri di cui al comma precedente sono sostituiti dalle norme in esso contenute.

Fino all'entrata in vigore del Prac e del Ppac, non si applica il termine di cui al secondo comma dell'art. 18 e il termine di cui al quinto comma del medesimo articolo scade il sessantesimo giorno dalla data di presentazione delle domande di autorizzazione o concessione.

Per le nuove cave di argilla per laterizi poste a sud della linea settentrionale delle risorgive indicata dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) è consentita la deroga a quanto previsto dalla lettera g) del primo comma alle seguenti condizioni:

a) deve essere salvaguardato l'uso, anche potenziale, delle acque di falda a scopo idropotabile evitando, tra l'altro, che corpi idrici già contaminati vengano a contatto con acque di miglior qualità;

b) il progetto di escavazione e ricomposizione deve essere corredato da una relazione geotecnica ed idrogeologica che fornisca un quadro conoscitivo e progettuale tale da garantire che l'escavazione possa avvenire in massima sicurezza;

c) la profondità di escavazione va limitata per quanto possibile e, in ogni caso, non dovrà superare la profondità di metri sei dal piano di campagna circostante. (9)

(1) Con ordinanza n. 387/1990 la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20.

- (2) L'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 prevede per le infrastrutture di trasporto ricomprese negli elenchi di cui alla legge 443/2001 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive" il rilascio di autorizzazioni di cave di prestito in deroga alle procedure previste dalla presente legge. L'art. 8 della legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 estende la disciplina delle cave di prestito ai progetti già approvati ed in corso di esecuzione.
- (3) L'art. 44 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 prevede che entro il 30 giugno 2003 la Giunta regionale presenti al Consiglio regionale per l'approvazione il Piano regionale per le attività estrattive.
- (4) L'art. 24 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 detta disposizioni transitorie integrative disponendo che sino all'approvazione del piano regionale dell'attività estrattiva il rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni per le nuove attività di cava o gli ampliamenti sono subordinati al parere obbligatorio e vincolante della provincia. Inoltre si dispone che non sono consentite autorizzazioni o concessioni di cava o miglioramento fondiario con asporto di materiale, sulle aree interessate dalla presenza di dune fossili soggette a tutela paesaggistica, così come indicate sulla tavola 2 del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) ed ubicate nei comuni di Ariano Polesine, Porto Viro, Rosolina.
- (5) L'art. 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 estende in via transitoria alcune procedure della presente legge alle concessioni di materiali solidi.
- (6) Vedi art. 25, comma secondo, della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30, allegato modificato da art. 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58.
- (7) Lettera modificata da art. 50 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46.
- (8) Lettera aggiunta dall'art. 31 comma 2 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6.
- (9) Comma aggiunto da comma 1 art. 3 legge regionale 16 agosto 2002, n. 26.

Nota all'articolo 34

Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 STATUTO DEL VENETO

Art. 17 - Potere sostitutivo.

1. Sulla base dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza e nel rispetto del principio di leale collaborazione, la Regione, nelle materie di competenza regionale, può sostituirsi ad organi degli enti locali in caso di inerzia o di inadempimento di obblighi stabiliti dalla legge.
2. L'atto di sostituzione è adottato sentiti l'ente interessato e il Consiglio delle autonomie locali.

Nota all'articolo 36

Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 (BUR n. 15/2016)

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE E DI COMPETENZE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE**

ALLEGATO A (articoli 4 e 5)

**Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di VIA e di
Verifica di assoggettabilità**

A1: PROGETTI SOTTOPOSTI A VIA		AUTORITÀ COMPETENTE V.I.A.
a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.		Regione
b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.		Regione
c) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;		Regione
c bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;		Regione
d) Impianti industriali destinati: - alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; - alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.		Provincia
e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro: - per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II); - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II); - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II); - per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi; - per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; - per la fabbricazione di esplosivi.		Provincia
f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.		Provincia
g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.		Provincia
h) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m ³ .		Provincia
i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.		Provincia
l) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.		Regione

m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad eccezione delle discariche per rifiuti urbani pericolosi (operazioni D1 e D5) e degli impianti di trattamento di rifiuti urbani pericolosi (operazione D9);	Regione
	Discariche per rifiuti urbani pericolosi (operazioni D1 e D5) e impianti di trattamento di rifiuti urbani pericolosi (operazione D9);	Provincia:
n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad eccezione degli impianti di trattamento di rifiuti urbani non pericolosi (operazione D9);	Regione
	Impianto di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di trattamento di cui all'allegato B, lettera D9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;	Provincia
o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);	Regione
	Impianti di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);	Provincia
p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m ³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m ³ .	discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m ³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);	Provincia
	discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006);	Regione
	discariche per inerti con capacità complessiva superiore a 100.000 m ³ ;	Provincia

q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m ³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152).	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 m ³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) ad esclusione degli impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa;	Regione
	Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m ³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m ³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa;	Provincia
r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.	Se gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti;	Provincia
	In tutti gli altri casi	Regione
s) Cave e torbiere con più di 500.000 m ³ /a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari.		Regione
t) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m ³ , con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati.		Regione
u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.		Regione
v) Attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni.		Regione
z) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km		Provincia

aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);	Regione
	Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);	Provincia
ab) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m³.		Regione
ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: - 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline; - 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o - 900 posti per scrofe.		Provincia
ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.		Provincia
ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.		Regione
af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.		Regione
af-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato		Regione
af-ter) grandi strutture di vendita di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 50 del 2012		Provincia
ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.		Competenza regionale o provinciale in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto oggetto di modifica o estensione

A2: PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ		ENTE COMPETENTE alla verifica di assoggettabilità
1. Agricoltura		
a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;		Provincia
b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;		Provincia
c) Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero		Provincia

complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicapri, 50 posti bovini;		
d) i progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;		Provincia
e) piscicoltura per superficie complessiva di oltre i 5 ettari;		Provincia
f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.		Provincia
2. Industria energetica ed estrattiva		
a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;		Regione
b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie;		Regione
c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;		Regione
d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;		Provincia
e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW;		Regione
f) installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO ₂ ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km		Provincia
g) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;		Regione
h) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;		Regione
i) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonché di scisti bituminose;		Regione
m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW.		Regione
n) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.		Regione
n-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO ₂ provenienti da impianti che non rientrano negli allegati II e III al presente decreto ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.		Regione
3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali		
a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino i 5.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume;		Provincia
b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;		Provincia
c) impianti destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi mediante: - laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora, - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW;		Provincia

- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;		
d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;		Provincia
e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;		Provincia
f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materia plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m ³ ;		Provincia
g) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzioni dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume;		Provincia
h) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari;		Provincia
i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume;		Provincia
l) cokerie (distillazione a secco di carbone);		Regione
m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo;		Provincia
n) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;		Provincia
o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;		Provincia
p) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.		Provincia
4. Industria dei prodotti alimentari		
a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;		Provincia
b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;		Provincia
c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;		Provincia
d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;		Provincia
e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m ³ di volume;		Provincia
f) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;		Provincia
g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;		Provincia
h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume;		Provincia

i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole		Provincia
5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta		
a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;		Provincia
b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;		Provincia
c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;		Provincia
d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.		Provincia
6. Industria della gomma e delle materie plastiche		
a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.		Provincia
7. Progetti di infrastrutture		
a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;		Provincia
b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari;		Provincia
b1) progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari;		Provincia
b2) costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare medie strutture di vendita in forma di medio centro commerciale, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera f) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 e grandi strutture di vendita di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 50 del 2012;		Provincia
b3) parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto;		Provincia
c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone;		Provincia
d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;		Regione
e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;		Regione
f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili;		Regione
g) strade extraurbane secondarie;		Provincia
h) costruzioni di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri;		Provincia
i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;		Regione
l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri		Provincia
m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km		Provincia
n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;		Regione
o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua;		Regione

p) aeroporti;		Regione
q) porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti;		Regione
r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);	Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D10 e D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);	Regione
	Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e D9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);	Provincia
s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);		Regione
t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m ³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m ³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) ad esclusione degli impianti realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa;	Regione

	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m ³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa;	Provincia
u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m ³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);		Provincia
v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;	Se gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti;	Provincia
	In tutti gli altri casi	Regione
z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km		Provincia
z.a) Impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad esclusione degli impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi (operazione D15), realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché della medesima impresa;	Regione
	Impianti di smaltimento di rifiuti urbani pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di rifiuti speciali pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché della medesima impresa;	Provincia

z.a1) Impianti di recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.		Provincia
z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Regione
	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Provincia
8. Altri progetti		
a) villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m ³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati;		Regione
b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;		Provincia
c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro;		Provincia
d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m ² ;		Provincia
e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume;		Provincia
f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;		Provincia
g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m ³ ;		Provincia
h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari;		Regione
i) cave e torbiere;		Regione
l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate;		Provincia
m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate;		Provincia
n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi;		Regione
o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;		Regione
p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;		Provincia
q) terreni da campeggio e caravanning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari;		Regione
r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;		Regione
s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o		Competenza regionale o provinciale in

prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.		virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto in questione
t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).		Competenza regionale o provinciale in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto oggetto di modifica o estensione

Nota all'articolo 37

Legge regionale 2 aprile 1985, n. 30 (BUR n. 14/1985)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI IN DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO ASSUNTO IN COINCIDENZA DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE VENETO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1985.

Art. 25 - (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava ")

I contributi concessi ai Comuni a norma dell' art. 37 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 " Norme per la disciplina dell'attività di cava ", vengono accreditati secondo le modalità previste dall' art. 95 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , (1) come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 . (2)

Ai fini dello snellimento delle procedure, fino alla entrata in vigore del Piano Regionale delle attività di Cava (P.R.A.C.) e dei Piani Provinciali di Attività di Cava (P.P.A.C.) di cui all'art. 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali di cui alla lett. c), dell'art. 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente alle cave, continuano ad essere esercitate con l'unicità del titolo previsto dal quarto comma dell'art. 16 della citata legge regionale.

(1) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.

(2) Trattasi presumibilmente della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 il cui art. 27 ha introdotto l'art. 95 bis.

Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 (BUR n. 58/1989)

DISCIPLINA DELLA RICERCA, COLTIVAZIONE E UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI.

Art. 53 - (Modifica e integrazione dell'art. 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44).

1. La nomina della Commissione tecnica regionale per le attività di cava (C.T.R.A.C.) di cui all'art. 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , è variata in « Commissione tecnica regionale per le attività estrattive (C.T.R.A.E.) ».
2. Dopo il nono comma dell'art. 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , è inserito il seguente comma:
omissis (1)

(1) Testo riportato nell'art. 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44

Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 (BUR n. 3/1991)

DISPOSIZIONI PER L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA E PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO E FORESTALE PER IL PERIODO 1990/1994.

Art. 14 - Azioni e interventi per la tutela dello spazio rurale.

1. omissis (1)
2. La Giunta regionale approva, in accordo con gli strumenti territoriali urbanistici vigenti e con i piani nazionali e regionali ambientali di settore, il piano specifico integrato "Agricoltura e ambiente" che individua: le pratiche di produzione compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente; le regole e i criteri da osservarsi da parte degli agricoltori, in ordine all'intensità della produzione, alla densità del bestiame, alle azioni per ridurre l'impiego dei fertilizzanti e degli altri mezzi chimici, alle azioni per il trattamento e l'utilizzazione agricola delle deiezioni animali da attuare anche mediante la formazione di consorzi; le zone omogenee e gli ambiti particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale nei quali promuovere azioni differenziate di salvaguardia e di tutela nonché interventi di difesa attiva e di valorizzazione.
3. Il piano determina le modalità per il concorso regionale nel finanziamento degli interventi che potranno riguardare: la realizzazione e l'adeguamento delle strutture aziendali per la raccolta, il trattamento e la distribuzione delle deiezioni zootecniche; la concessione di un'indennità agli agricoltori che si impegnano, per almeno cinque anni, ad instaurare o mantenere pratiche di produzione agricola compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali; la concessione di contributi per la riconversione dei prodotti eccedentari nelle zone sensibili dal punto di vista ambientale, nonché in altri ambiti territoriali appositamente individuati dai piani stessi.
4. I miglioramenti fondiari che comportano utilizzazioni anche se secondarie del materiale estratto a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche, acquistano il carattere di attività di cava ai sensi della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e pertanto agli stessi sono applicate le procedure di cui all'art. 18 della legge stessa, ultimo comma. L'autorizzazione è rilasciata previo parere, a seconda del tipo di miglioria fondiaria da effettuare e per gli ambiti di rispettiva competenza, del dirigente generale coordinatore dell'Ispettorato regionale per l'agricoltura o dell'Ispettorato regionale delle foreste o del Genio civile regionale.

(1) Comma abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18.

Legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 (BUR n. 9/1994)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA
DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1994)

Art. 2 - Ricomposizione ambientale di aree di cave abbandonate o dismesse.

1. I contributi regionali per la ricomposizione ambientale nelle aree di cave abbandonate o dismesse, di cui al titolo quinto della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 possono essere concessi agli organismi gestori di parchi regionali nella misura del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile (cap. 51040).

Legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 (BUR n. 78/1994)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA
DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO
DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1994

Art. 16 - Modifica all'allegato n. 1 articolo 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44.

1. In attesa del riordino della legislazione regionale sulla attività di cava all'allegato n. 1 di cui all' articolo 44, legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 relativa ai comuni interessati all'estrazione di argilla per laterizi, vanno aggiunti i seguenti comuni: Pieve d'Alpago (BL), Camposampiero e Trebaseleghe (PD), Castelcucco e Monfumo (TV) e Camisano Vicentino (VI).

Legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 (BUR n. 11/1995)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA
DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1995)

Art. 31 - Modifica della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modifiche e integrazioni.

1. Alla fine del quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 è aggiunta la seguente frase:

omissis (1)

2. Al primo comma dell'articolo 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 è aggiunta la seguente lettera:

omissis (2)

3. L'allegato n. 1) di cui all'articolo 44, primo comma, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , per la parte relativa ai calcari per cemento nella Provincia di Treviso, è integrato con l'inserimento dei seguenti Comuni:

"- Castelcucco;

- Possagno."

- (1) Testo riportato nell'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 .
(2) Testo riportato nell'art. 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 .

Legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 (BUR n. 16/1996)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA
DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1996)

Art. 42 - Modifica di leggi regionali.

1. Nelle disposizioni delle leggi regionali di seguito individuate le parole "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite con le parole "Dirigente del dipartimento competente":

- a) legge regionale 14 marzo 1980, n. 17 : articolo 2, primo comma; (1)
- b) legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 : articolo 2, ultimo comma; (2)
- c) legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 : articolo 21, secondo comma;
- d) legge regionale 2 aprile 1985, n. 29 :
 - 1) articolo 3, penultimo comma;
 - 2) articolo 4, penultimo comma;
- e) omissis (3)

f) legge regionale 23 aprile 1990, n. 31 : (4)
articolo 4, comma 2;

g) legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 :

- 1) articolo 104, commi 1 e 7;
- 2) articolo 106, commi 3 e 9;

h) legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 : articolo 5, comma 1.

2. Nelle disposizioni delle leggi regionali di seguito individuate le parole "Giunta regionale" sono sostituite con le parole "Dirigente del dipartimento competente":

- a) legge regionale 2 aprile 1985, n. 29 :
 - 1) articolo 3, primo comma;
 - 2) articolo 14, primo comma;
 - 3) articolo 18, primo, penultimo e ultimo comma;
 - 4) articolo 20;
 - 5) articolo 21, primo comma;

b) legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 : articolo 16, terzo comma, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 61 (5);

c) legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 : articolo 14, comma 5; (6)

d) legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 :

- 1) articolo 4, commi 6, 7 e 8;
- 2) articolo 12 comma 2.

3. Nel comma quarto dell'articolo 43 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, le parole "la Giunta regionale e il suo Presidente" sono sostituite con le parole "la Giunta regionale ed il Dirigente del Dipartimento competente".

4. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è così sostituito
omissis (7)

5. Nel comma 1 dell'articolo 105 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , le parole "Segretario generale della Programmazione" sono sostituite dalle parole "Dirigente del dipartimento per il Personale".

6. Nel comma 8 dell'articolo 106 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , le parole "Presidente della Giunta regionale o del dirigente la segreteria generale della programmazione" sono sostituite dalle parole "Dirigente del dipartimento per il Personale in conformità agli indirizzi della Giunta regionale".
7. Nel comma 13 dell'articolo 128 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , le parole "La Segreteria generale della programmazione" sono sostituite dalle parole "Dirigente del dipartimento per il Personale".
8. omissis (8)
9. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , è così sostituito:
omissis (9)
10. Nel primo comma dell'articolo 42 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 , le parole "del Presidente della Regione o da un suo delegato" sono sostituite con le parole "del Dirigente del dipartimento competente".
11. Il comma 14 dell'articolo 104 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è così sostituito:
omissis (10)

- (1) La legge regionale 14 marzo 1980, n. 17 è stata abrogata dall'art. 99 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
- (2) La legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 è stata abrogata dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 , con la decorrenza ivi prevista.
- (3) Lettera abrogata da lett. a) comma 1 art. 59 legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 .
- (4) La legge regionale 23 aprile 1990, n. 31 è stata abrogata da art. 6 legge regionale 8 aprile 1997, n. 8 .
- (5) La legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 è stata abrogata dall'art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
- (6) La legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 è stata abrogata dalla lett. a) comma 1 dell'art. 13 legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 .
- (7) Articolo abrogato dall'art. 36 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 con la decorrenza ivi prevista in precedenza il testo era stato riportato nell'art. 6 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
- (8) Comma abrogato da lett. a) comma 1 art. 59 legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 .
- (9) Il testo è riportato nell'art. 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 .
- (10) Il testo è riportato nell'art. 104 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .

Legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 (BUR n. 78/1996)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1996.

Art. 34 - *Modifica della legge regionale 7 ottobre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modifiche e integrazioni.*

1. Il secondo comma dell'articolo 20 della legge regionale 7 ottobre 1982, n. 44 è sostituito dal seguente:

omissis (1)

2. All'articolo 33 della legge regionale 7 ottobre 1982, n. 44 , dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma:

omissis (2)

(1) Testo riportato nell'art. 20 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44

(2) Testo riportato nell'art. 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44

Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 (BUR n. 11/1997)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA
DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1997)

Art. 64 - *Modifica della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modifiche e integrazioni.*

1. La lettera a) del quarto comma dell'articolo 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

omissis (1)

(1) Testo riportato nell'art. 39 legge regionale 7 settembre 1982, n. 44

Legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 (BUR n. 13/1998)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA
DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1998)

Art. 29 - *Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 ,
"Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modificazioni.*

1. La lettera c) del settimo comma dell'articolo 18 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , è così sostituita:

omissis (1)

(1) Testo riportato nell'art. 18 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44

Legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 (BUR n. 80/1999)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA
DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO
DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

Art. 29 - *Modifiche della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modificazioni.*

1. All'ottavo comma dell'articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, come da ultimo modificato dall'articolo 34 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "nonché per gli obiettivi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 8 .".

2. Il primo comma dell'articolo 37 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 è così sostituito:

omissis (1)

3. All'articolo 37 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 è inserito, in fine, il seguente comma:

omissis (2)

Art. 50 - Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava".

1. Alla fine della lettera d), articolo 44 della legge regionale n. 44/1982 aggiungere:

omissis (3)

(1) Testo riportato nell'art. 37 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 .

(2) Testo riportato nell'art. 37 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 .

(3) Testo riportato nell'art. 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44

Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 (BUR n. 11/2000)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2000)

Art. 34 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modificazioni.

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , è così sostituito:

omissis (1)

2. Relativamente alla ghiaia è vietato l'utilizzo di più del tre per cento del territorio agricolo comunale, indipendentemente dalle eventuali ricomposizioni ed estinzioni di cave già autorizzate a partire dall'entrata in vigore della legge regionale 17 aprile 1975, n. 36 , considerate comunque nel computo del tre per cento. (2)

(1) Testo riportato nel primo comma dell'art. 3 legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 .

(2) Comma modificato da comma 1 art. 6 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 , che ha sostituito la parola "esistenti con il riferimento "autorizzate a partire dall'entrata in vigore della legge regionale 17 aprile 1975, n. 36 "; il riferimento sostanziale è all'articolo 13 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 .

Legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 (BUR n. 83/2000)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA
DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO
DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

Art. 18 – *Integrazione all'articolo 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava".*

1. Alla fine dell'articolo 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 recante "Norme per la disciplina dell'attività di cava" è aggiunto il seguente ultimo comma:

omissis (1)

(1) Testo riportato in art. 39 legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 .

Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 (BUR n. 16/2001)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA
DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2001)

Art. 60 - *Modifica della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell'attività di cava”.*

1. L'ultimo comma dell'articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 è così sostituito:

omissis (1)

(1) Testo riportato nell'ultimo comma dell'art. 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 .

Legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 (BUR n. 86/2001)

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA –
COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2001 (1)

Art. 1 - *Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina delle attività di cava" e successive modificazioni.*

1. Alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del quarto comma dell'articolo 39 come da ultimo modificata dall'articolo 64 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , le parole: "Segretario per il territorio o, in subordine, del Dirigente regionale generale del Dipartimento per la Geologia e le attività estrattive" sono sostituite dalle seguenti: "segretario regionale o, in subordine, dal dirigente della struttura regionale competente in materia di attività estrattive";

b) il quinto comma dell'articolo 39 è sostituito dal seguente:

omissis (2)

c) alla lettera l) del primo comma (3) dell'articolo 40, le parole “da un funzionario del Dipartimento per l'industria, cave e torbiere, acque minerali e termali” sono

sostituite dalle seguenti: “da un dipendente regionale di categoria direttiva appartenente alla struttura regionale competente, nominato dal segretario regionale competente in materia di attività estrattive;”.

Art. 6 - Modifica alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)".

1. Al comma 2 dell'articolo 34 la parola “esistenti”, è sostituita dalle seguenti parole: “autorizzate a partire dall'entrata in vigore della legge regionale 17 aprile 1975, n. 36”.

(1) Il TAR del Veneto con ordinanza del 9 luglio 2004, n. 976 (G.U. 1ª serie speciale n. 49/2004), ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento all'articolo 43, comma 3, per contrasto con gli articoli 121, comma secondo e 123, comma primo della Costituzione: il terzo comma dell'articolo 43 è stato poi sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 . Con ordinanza n. 291/2006 (G.U. 1° serie speciale n. 29/2006) la Corte, in considerazione dell'intervenuta modificazione della norma censurata, ha ordinato la restituzione degli atti al TAR del Veneto per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.

(2) Testo riportato nell'art. 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 .

(3) Si tratta di un errore materiale il riferimento corretto è al quarto comma dell'articolo 40.

Legge regionale 16 agosto 2002, n. 26 (BUR n. 82/2002) (Novellazione)

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA -
COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2002 IN MATERIA DI CAVE E
TORBIERE, COMMERCIO E IMMIGRAZIONE

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 , legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 e legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 .

Legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 (BUR n. 5/2003)

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2003

Art. 44 - Piano regionale per le attività estrattive.

1. Entro il 30 giugno 2003 la Giunta regionale presenta al Consiglio per l'approvazione il Piano regionale per le attività estrattive.

2. Per il fine di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25.000,00 euro (u.p.b. U0088 “Studi, ricerche ed indagini per la geologia”).

Legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 (BUR n. 12/2004)

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2004

Art. 24 - Nuove norme per la disciplina della attività di cava.

1. In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina di cava" e fino all'approvazione del Piano regionale per le attività di cava (PRAC), il parere espresso dall'amministrazione provinciale attraverso la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava (CTPAC) nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni per le nuove attività di cava e per l'ampliamento delle esistenti è obbligatorio e vincolante.
2. Non sono consentite autorizzazioni o concessioni di cava o miglioramento fondiario con asporto di materiale, sulle aree interessate dalla presenza di dune fossili soggette a tutela paesaggistica, così come indicate sulla tavola 2 del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) ed ubicate nei comuni di Ariano Polesine, Porto Viro, Rosolina. Le concessioni od autorizzazioni in atto, per la parte relativa a tali aree, sono revocate a far data dall'entrata in vigore della presente legge, fermo restando per i titolari l'obbligo alla ricomposizione ambientale, da effettuarsi con le modalità indicate dalla direzione regionale competente e prescritte dalla Giunta regionale.
3. I lavori di miglioramento fondiario autorizzati senza termini di scadenza temporale, devono essere ultimati entro e non oltre il 30 settembre 2004. In caso di mancata ultimazione dei lavori l'autorizzazione comunque decade.
4. Agli oneri connessi all'attuazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali".

Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 (BUR n. 23/2005)

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2004 IN MATERIA DI MINIERE, ACQUE MINERALI E TERMALI, LAVORO, ARTIGIANATO, COMMERCIO E VENETI NEL MONDO

Art. 1 - Disposizioni transitorie in materia di coltivazione e di ricerca (1) di minerali solidi.

1. Fino all'emanazione di una normativa organica regionale, ai permessi di ricerca, alle concessioni e ai provvedimenti relativi alle attività minerarie rilasciati (2) ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno", si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. I provvedimenti della Giunta regionale relativi all'attività mineraria costituiscono titolo unico e tengono luogo di ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione di competenza regionale.
3. I concessionari debbono versare in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno ai comuni interessati, a titolo di contributo sulle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area, una somma commisurata al tipo e alle quantità di minerale estratto nell'anno, in conformità agli importi stabiliti dalla Giunta regionale sentita la Commissione tecnica regionale attività estrattive (CTRAE) di cui all'articolo 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive

modificazioni e tenuto conto delle somme versate nell'anno a titolo di canone di concessione e imposte regionali sulle concessioni demaniali.

4. Ai materiali associati, di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, appartenenti alla seconda categoria di cui all'articolo 2 del medesimo regio decreto, estratti con i lavori di coltivazione mineraria e non utilizzati per la ricomposizione, si applica il contributo di cui all'articolo 20, primo comma, della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni con le modalità ivi previste.

5. Le somme versate ai comuni devono essere prioritariamente utilizzate, per la realizzazione di interventi e di opere connesse al ripristino ambientale, alla riutilizzazione delle aree interessate da attività estrattive e alla viabilità.

6. La Giunta regionale determina, aggiornandolo ove necessario, l'ammontare del deposito cauzionale da prestarsi da parte del concessionario a garanzia degli obblighi imposti con i provvedimenti relativi all'attività mineraria.

7. Il mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 può essere causa di decadenza ai sensi dell'articolo 40 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

8. Per l'ampliamento delle concessioni, dei cantieri e dei permessi di ricerca esistenti (3) non soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale" la Giunta regionale provvede al rilascio, sentita la CTRAE e acquisito preventivamente il parere obbligatorio e vincolante delle province, espresso tramite la Commissione tecnica provinciale per l'attività di cava (CTPAC) di cui all'articolo 40 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni.

9. Per le richieste di concessione mineraria la cui istruttoria è già iniziata alla data di entrata in vigore della presente legge, il parere vincolante della provincia è espresso in sede di CTRAE.

9 bis. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione di minerali solidi sono esercitate dal comune competente per territorio, d'intesa con la provincia. Nel caso di accertata inerzia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, sentito l'ente interessato lo diffida ad adempiere entro un congruo termine, trascorso il quale, provvede in via sostitutiva. (4)

9 ter. Nei casi di decadenza previsti dagli articoli 9 e 40 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e nei casi di danno ambientale è fatto obbligo al concessionario di provvedere al ripristino o alla ricomposizione ambientale. (5)

9 quater. La provincia, nelle ipotesi di alterazione ambientale, detta le prescrizioni per il ripristino o la ricomposizione ambientale che deve essere eseguita dal trasgressore. Nel caso di accertata inerzia la provincia provvede al ripristino o alla ricomposizione in via sostitutiva con rivalsa delle spese a carico del trasgressore. Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, la provincia determina anche l'eventuale maggior somma dovuta a titolo di indennità per il danno al paesaggio. (6)

9 quinquies. Nei casi di sopraggiunta scadenza della concessione mineraria è fatto obbligo alla ditta già concessionaria di provvedere al ripristino dei luoghi a proprie spese. In caso di accertata inerzia la provincia provvede al ripristino o alla ricomposizione in via sostitutiva con rivalsa delle spese a carico della ditta stessa, anche avvalendosi della procedura stabilita dal regio decreto 14 aprile 1910, n.

639 “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato”. (7)

-
- (1) Rubrica così modificata da comma 1 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
 - (2) Comma così modificato da comma 2 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
 - (3) Comma così modificato da comma 3 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
 - (4) Comma aggiunto da comma 4 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
 - (5) Comma aggiunto da comma 4 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
 - (6) Comma aggiunto da comma 4 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
 - (7) Comma aggiunto da comma 4 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .

Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 (BUR n. 28-1/2012)

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2012 (1)

Art. 29 - Modifica dell'articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell'attività di cava” e successive modificazioni.

1. Al primo comma dell'articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 le parole: “pari al” sono sostituite dalle seguenti: “pari al sestuplo del” e le parole: “a L. 6.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “ad euro 10.000,00”;
2. Al secondo comma dell'articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 dopo le parole: “pari al” sono inserite le seguenti: “sestuplo del” e le parole: “a L. 1.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “ad euro 3.000,00”;
3. Al quinto comma dell'articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 le parole: “a L. 1.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “ad euro 1.000,00” e le parole: “a L. 3.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “ad euro 6.000,00”.
4. L'ottavo comma dell'articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 è sostituito dal seguente:
omissis (2)
5. Le entrate di cui al presente articolo quantificate in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014, sono introitate nell'upb E0045 “Altre sanzioni amministrative” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.

(1) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte costituzionale con ricorso n. 90/2012 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 30/2012) con il quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, che inserisce il comma 1bis all'articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture”. Secondo il Governo la disciplina regionale contrasta con la disciplina statale sulla valutazione ambientale strategica (VAS), adottata dallo Stato nell'esercizio della propria competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), e segnatamente con

il disposto degli articoli 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e 16, ultimo comma, della legge n. 1150 del 1942 “Legge urbanistica”, introdotto dall’articolo 5 del decreto legge n. 70 del 2011 convertito in legge dalla legge n. 106 del 2011. A parere del Governo l’articolo 14, comma 1 bis inserito dall’articolo 40, da un lato (lettera a)) riduce arbitrariamente il campo di applicazione della disciplina in materia di VAS prevista all’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 perché esclude dalla VAS tutti i PUA e gli accordi di programma nel caso in cui non contengano un progetto o un intervento assoggettato a VIA a prescindere dalla sottoposizione a VAS del piano sovraordinato. Dall’altro (lettera b)) deduce il contrasto con la normativa nazionale in quanto il legislatore nazionale con tale norma amplierebbe il livello di protezione accordato agli interessi ambientali di fatto incrementando gli standard nazionali di tutela dell’ambiente. Con sentenza n. 58/2013 (G.U. 1^a serie speciale n. 14/2013) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 40, comma 1, nella parte in cui aggiunge la lettera a) all’articolo 14, comma 1-bis, della legge regionale n. 4 del 2008 e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, nella parte in cui aggiunge la lettera b) del predetto articolo 14, comma 1-bis, della legge regionale n. 4 del 2008. Secondo la Corte, infatti, la disposizione di cui alla lettera a), nel sottoporre alla procedura di VAS solo i piani e gli accordi contenenti progetti o interventi sottoposti a VIA, ha di fatto ristretto le ipotesi nelle quali la VAS è invece richiesta dalla normativa statale e segnatamente dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, per effetto della disposizione censurata, la VAS verrebbe meno nel caso previsto dall’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero quando il piano può produrre impatti significativi sull’ambiente, pur non definendo il quadro di riferimento di un progetto sottoposto a VIA. La normativa regionale ha pertanto invaso, violandola, la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Con riferimento, invece, alla disposizione di cui alla lettera b) del comma 1-bis dell’articolo 14, la Corte ritiene che la norma regionale sia legittima in quanto ascrivibile alla competenza legislativa concorrente della Regione in materia di governo del territorio: tale norma, infatti, è volta ad incrementare gli standard di tutela dell’ambiente così come previsto dall’articolo 3-quinquies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che consente alle Regioni di «adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un’arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravii procedurali».

(2) Testo riportato all’ottavo comma dell’articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 .

Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 (BUR n. 58/1989)

DISCIPLINA DELLA RICERCA, COLTIVAZIONE E UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI.

Art. 4 - (Procedimento per l'approvazione del Piano).

1. Il Piano è adottato dalla Giunta regionale sentita la Commissione tecnica per le attività estrattive (C.T.R.A.E.) di cui all'art. 53.
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede a darne notizia, tramite il Bollettino ufficiale della Regione, indicando le sedi in cui chiunque possa prenderne visione e, contestualmente, provvede a inviarlo al Governo, alle province, alle comunità montane e ai comuni interessati.
3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione, il Governo, le aziende, gli enti locali, le organizzazioni e le associazioni imprenditoriali e sociali nonché le gestioni uniche ove esistenti, possono far pervenire alla Giunta regionale eventuali osservazioni o proposte di modifica.
4. Entro i successivi 60 giorni, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il Piano adottato con le controdeduzioni alle proposte e osservazioni presentate e con le eventuali proposte di modifica.
5. Il Piano è approvato con delibera del Consiglio regionale.
6. Le varianti parziali, che non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del Piano, sono deliberate dalla Giunta regionale, sentiti la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive, gli enti locali interessati e la competente Commissione consiliare.

Art. 5 - (Piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali).

1. I piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali vengono approvati dalla Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati nonché la C.T.R.A.E. ed hanno ulteriori e specifici contenuti, quali:
 - a) capacità di produzione e misure di sfruttamento delle acque minerali o termali;
 - b) quantitativi massimi di acque educibile, eventualmente, in relazione ai periodi dell'anno;
 - c) ottimale utilizzazione delle acque minerali o termali;
 - d) vincoli e direttive relativi a zone di particolare interesse geologico-minerario;
 - e) zone da destinare a sedi di impianti connessi all'attività minerale o termale;
 - f) requisiti di natura sanitaria relativi ai servizi terapeutici o igienico-speciali;
 - g) interventi per la valorizzazione terapeutica a fini preventivi, curativi e riabilitativi delle acque minerali o termali.
2. I piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali delimitano, altresì, nell'ambito di ciascun Comune, le zone ove non è ammesso l'insediamento di stabilimenti di utilizzazione e di attività connesse.
3. Per gli elaborati vale quanto previsto all'art. 3, fatta salva la scelta della più idonea scala di rappresentazione.
4. Per esigenze di salvaguardia delle risorse minerali e termali, la Giunta regionale può ridurre i quantitativi massimi di cui alla lettera b) del comma 1.

Art. 9 - (Rilascio).

1. Il permesso di ricerca è rilasciato dalla Giunta regionale, in conformità al Piano e ai piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali, sentita la C.T.R.A.E. e i comuni interessati che dovranno esprimere il parere entro 30 giorni dalla data del deposito della domanda di cui all'art. 26.
Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende positivamente acquisito. Il permesso di ricerca ha come oggetto:
 - a) la captazione di un'acqua avente per origine polle sorgive o falde sotterranee;

- b) il prelevamento di campioni e l'effettuazione sugli stessi di esami al fine di accertarne le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche, nonché le proprietà favorevoli alla salute;
- c) lo svolgimento di indagini idrogeologiche sulla presumibile area di alimentazione, nonché sulla più opportuna individuazione dell'area di protezione idrogeologica, atta a salvaguardare la sorgente e le falde ai fini di una loro adeguata e corretta utilizzazione.
2. Esso riguarda, di norma, un' area non eccedente i 300 ettari e non può avere una validità superiore a tre anni.
3. Il provvedimento di permesso di ricerca contiene:
- a) l'indicazione del titolare e del suo domicilio, che deve essere stabilito o eletto nella provincia in cui si trova l'area della ricerca;
- b) la natura, l'estensione e la durata del permesso di ricerca;
- c) l'indicazione del diritto proporzionale annuo che il titolare deve pagare ai sensi del penultimo comma del presente articolo;
- d) l'approvazione del programma dei lavori riguardanti la ricerca;
- e) ogni altra prescrizione necessaria alla corretta effettuazione della ricerca.
4. Al provvedimento è allegata una planimetria dell'area della ricerca come delimitata dalla Giunta regionale.
5. Le varianti del programma dei lavori, per la stessa area di ricerca, non sono soggette alla pubblicazione di cui all'articolo 26, sono approvate dalla Giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; le varianti si intendono approvate trascorso tale termine.
6. Il ricercatore deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo di euro 30.000,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso per le acque minerali e di sorgente e il diritto proporzionale annuo di euro 500,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso per le acque termali. (1)
7. In caso di cessazione del permesso, al ricercatore non spetta alcun rimborso del diritto corrisposto per l'anno in corso.

(1) Comma così modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 18 settembre 2009, n. 22 che ha sostituito le parole “lire 5.000” con le parole “euro 30.000,00” e ha aggiunto alla fine la frase “per le acque minerali e di sorgente e il diritto proporzionale annuo di euro 500,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso per le acque termali”. L’art. 6 della medesima legge regionale stabilisce che la nuova misura del diritto proporzionale non si applica alle domande di permesso di ricerca già presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale.

Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 (BUR n. 23/2005)

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA -
COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2004 IN MATERIA DI
MINIERE, ACQUE MINERALI E TERMALI, LAVORO, ARTIGIANATO,
COMMERCIO E VENETI NEL MONDO

Art. 1 - Disposizioni transitorie in materia di coltivazione e di ricerca (1) di minerali solidi.

1. Fino all'emanazione di una normativa organica regionale, ai permessi di ricerca, alle concessioni e ai provvedimenti relativi alle attività minerarie rilasciati (2) ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno", si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. I provvedimenti della Giunta regionale relativi all'attività mineraria costituiscono titolo unico e tengono luogo di ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione di competenza regionale.

3. I concessionari debbono versare in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno ai comuni interessati, a titolo di contributo sulle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area, una somma commisurata al tipo e alle quantità di minerale estratto nell'anno, in conformità agli importi stabiliti dalla Giunta regionale sentita la Commissione tecnica regionale attività estrattive (CTRAE) di cui all'articolo 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modificazioni e tenuto conto delle somme versate nell'anno a titolo di canone di concessione e imposte regionali sulle concessioni demaniali.

4. Ai materiali associati, di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, appartenenti alla seconda categoria di cui all'articolo 2 del medesimo regio decreto, estratti con i lavori di coltivazione mineraria e non utilizzati per la ricomposizione, si applica il contributo di cui all'articolo 20, primo comma, della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni con le modalità ivi previste.

5. Le somme versate ai comuni devono essere prioritariamente utilizzate, per la realizzazione di interventi e di opere connesse al ripristino ambientale, alla riutilizzazione delle aree interessate da attività estrattive e alla viabilità.

6. La Giunta regionale determina, aggiornandolo ove necessario, l'ammontare del deposito cauzionale da prestarsi da parte del concessionario a garanzia degli obblighi imposti con i provvedimenti relativi all'attività mineraria.

7. Il mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 può essere causa di decadenza ai sensi dell'articolo 40 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

8. Per l'ampliamento delle concessioni, dei cantieri e dei permessi di ricerca esistenti (3) non soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale" la Giunta regionale provvede al rilascio, sentita la CTRAE e acquisito preventivamente il parere obbligatorio e vincolante delle province, espresso tramite la Commissione tecnica provinciale per l'attività di cava (CTPAC) di cui all'articolo 40 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni.

9. Per le richieste di concessione mineraria la cui istruttoria è già iniziata alla data di entrata in vigore della presente legge, il parere vincolante della provincia è espresso in sede di CTRAE.

9 bis. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione di minerali solidi sono esercitate dal comune competente per territorio, d'intesa con la provincia. Nel caso di accertata inerzia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, sentito l'ente interessato lo diffida ad

adempiere entro un congruo termine, trascorso il quale, provvede in via sostitutiva. (4)

9 ter. Nei casi di decadenza previsti dagli articoli 9 e 40 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e nei casi di danno ambientale è fatto obbligo al concessionario di provvedere al ripristino o alla ricomposizione ambientale. (5)

9 quater. La provincia, nelle ipotesi di alterazione ambientale, detta le prescrizioni per il ripristino o la ricomposizione ambientale che deve essere eseguita dal trasgressore. Nel caso di accertata inerzia la provincia provvede al ripristino o alla ricomposizione in via sostitutiva con rivalsa delle spese a carico del trasgressore. Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, la provincia determina anche l'eventuale maggior somma dovuta a titolo di indennità per il danno al paesaggio. (6)

9 quinquies. Nei casi di sopraggiunta scadenza della concessione mineraria è fatto obbligo alla ditta già concessionaria di provvedere al ripristino dei luoghi a proprie spese. In caso di accertata inerzia la provincia provvede al ripristino o alla ricomposizione in via sostitutiva con rivalsa delle spese a carico della ditta stessa, anche avvalendosi della procedura stabilita dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato". (7)

(1) Rubrica così modificata da comma 1 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .

(2) Comma così modificato da comma 2 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .

(3) Comma così modificato da comma 3 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .

(4) Comma aggiunto da comma 4 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .

(5) Comma aggiunto da comma 4 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .

(6) Comma aggiunto da comma 4 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .

(7) Comma aggiunto da comma 4 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .